

11670

TRIBUNALE DI ROMA

11670



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

5169

8562/98

2009

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Francesco Oddi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte ai nn. 45021 e 50094 del ruolo generale dell'anno 2004, vertenti, quanto al giudizio iscritto al R.G. n. 45021/04, tra

, elettivamente domiciliato in Roma al Viale delle Milizie n. 38 presso lo studio dell'avv. Michele Liguori, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Maria Vecchio per procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

E

AXA CORPORATE SOLUTIONS - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del procuratore dott. Adelmo Bazzica giusta procura speciale rilasciata per atto del notaio Marino Porcella di Milano del 14 dicembre 1998 rep. 30415, elettivamente domiciliata in Roma alla Via XX Settembre n. 118 presso lo studio dell'avv. Françoise Marie Plantade, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

LEASE PLANE ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via XX Settembre n. 118 presso lo studio dell'avv. Françoise Marie Plantade, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

BARONE MARINA, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Asconjo Pediano n. 44 presso lo studio dell'avv. Luigi Ferrante, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a., in persona del procuratore dott. Sandro Linati giusta procura speciale rilasciata per atto del notaio Teseo Sirolli Mendaro di Roma rep. 687502, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cristoforo Colombo n. 440 presso lo studio dell'avv. Franco Tassoni, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- convenuti -

Art. 59 Lett. D
D.P.R. 131/86

MARTIRE RUGGIERO, MARTIRE GIOVANNI BATTISTA LUCA, non costituiti

- convenuti contumaci -

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI - ADDOLORATA", in persona del Direttore generale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Antonio Bertoloni n. 44 presso lo studio dell'avv. Massimo Greco, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione

ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA s.p.a., in persona del procuratore dott. Sandro Limiti giusta procura speciale rilasciata per atto del notaio Teseo Sirolli Mendaro di Roma rep. 687502, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cristoforo Colombo n. 440 presso lo studio dell'avv. Franco Tassoni, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa

BIFICINO s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Bruno Pavesi, elettivamente domiciliata in Roma alla Via XX Settembre n. 118 presso lo studio dell'avv. Andrea Colletti, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa

- terzi chiamati -

, in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore , elettivamente domiciliata in Roma al Viale delle Milizie n. 38 presso lo studio dell'avv. Michele Liguori, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Maria Vecchio per procura a margine dell'atto di intervento

LEGRAND ITALIANA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ing. Michele Furnagalli, elettivamente domiciliata in Roma alla Via XX Settembre n. 118 presso lo studio dell'avv. Maria Pia Posi, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di intervento

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Prisciano n. 43 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tufani, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti per atto notaio Vincenzo Quartino di Verona del 28 aprile 1995 rep. 85689

- terzi intervenuti -

e vertente, quanto al giudizio iscritto al R.G. n. 50094/04, tra

MARTIRE RUGGIERO, MARTIRE GIOVANNI BATTISTA LUCA, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Oslavia n. 37/A presso lo studio dell'avv. Antonio Racanicchi, che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

- attori e convenuti in riconvenzionale -

F

BARONE MARINA, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Asconio Pediano n. 44 presso lo studio dell'avv. Luigi Ferrante, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

LEGRAND ITALIANA s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ing. Michele Furnagalli, elettivamente domiciliata in Roma alla Via XX Settembre n. 118 presso lo studio dell'avv. Maria Pia Posi, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di intervento

- convenute -

AXA CORPORATE SOLUTIONS - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del procuratore dott. Adelmo Bazzica giusta procura speciale rilasciata per atto del notaio Marino Porcella di Milano del 14 dicembre 1998 rep. 30415, elettivamente domiciliata in Roma alla Via XX Settembre n. 118 presso lo studio dell'avv. Françoise Marie Plantade, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- convenuta e attrice in riconvenzionale -

in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore
elettivamente domiciliati in Roma al Viale delle Milizie n. 38 presso lo studio dell'avv. Michele Liguori, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Maria Vecchio per procura in calce alla comparsa di costituzione

- terzi chiamati -

entrambi i giudizi aventi per oggetto: azioni di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale e da responsabilità professionale medica, nonché azioni di garanzia impropria assicurativa.

CONCLUSIONI

Per "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa: accogliere la domanda attrice; dichiarare l'esclusiva e/o concorrente e/o solidale responsabilità della sig.ra Barone Marina e del sig. Martire Ruggiero, e quella solidale, ex art. 2054, 3° comma, c.c. della s.p.a. Lease Plane Italia e/o della s.p.a. BTicino (quale società incorporante la s.p.a. Legrand Italiana) e/o del sig. Martire Giovanni Battista in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa; applicare, in caso di declaratoria di concorrente e/o solidale responsabilità della sig.ra Barone Marina e del sig. Martire Ruggiero, la normativa di cui all'art. 2055 c.c.; condannare, per l'effetto, la società Axa Corporate Solutions Assurance, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la sig.ra Barone Marina, la s.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia,



in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il sig. Martire Ruggiero, il sig. Martire Giovanni Battista, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni tutti subiti, quali quelli patrimoniali: lucro cessante da inabilità permanente e da inabilità temporanea, passato e futuro, emergente, passato e futuro per spese vive sostenute e da sostenersi; non patrimoniali: biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, passato e futuro, alla vita di relazione, alla sfera sessuale, morale subiettivo, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare o parentale, ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia; il tutto indipendentemente dai presunti e non provati limiti dei massimali di polizza ed oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante un abituale risparmiatore che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento; in via gradata, in caso di incapienza dei presunti e non provati limiti dei massimali di polizza, previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c., dichiarare la *mala gestio* della società Axa Corporate Solutions Assurance e della s.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia e, pertanto, estendere la loro condanna per tutte le somme eccedenti i presunti e non provati limiti dei massimali di polizza e, quindi, non solo per rivalutazione monetaria, danno da ritardo, ovvero lucro cessante, e spese di lite ma anche per tutto l'esubero ovvero, quanto meno, estendere la loro condanna anche oltre tali massimali, per: 1. rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dei presunti e non provati limiti dei massimali di polizza dall'evento, ovvero dalla data di scadenza dello *spatium deliberandi* di cui alla prima richiesta di risarcimento del danno, al soddisfo; 2. danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi anno per anno dei presunti e non provati limiti dei massimali di polizza via via rivalutati dall'evento al soddisfo; 3. spese di lite come appresso richieste; con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio oltre IVA e CA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima, per assistenza di più parti e contro più parti, e spese generali, ex artt. 5, 4° comma e 14 D.M. 8/4/04 n. 127; solo in via del tutto gradata, e salvo gravame, in caso di liquidazione unitaria e cumulativa delle spese di lite in favore dell'attore e della intervenuta _____, in proprio e nella qualità, va liquidato l'ulteriore maggiorazione di legge del 20% sui diritti ed onorari per assistenza plurima, per assistenza di più parti, ex artt. 5, 4° comma D.M. 8/4/04 n. 127. In ordine alla somma oggi offerta *banco judicis* a favore del sig. _____, per l'importo di complessivi € 300.000,00, dichiara che la stessa viene trattenuta in acconto sul maggiore avere, essendo di gran lunga superiore l'importo dovuto per il sinistro per cui è causa".

3

Per Axa Corporation: " Piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Roma, *contrariis re-ictis*, così giudicare: A) relativamente alla domanda spiegata dal sig. _____ con interventi della sig.ra _____ in proprio e nella qualità: 1)



accertare e dichiarare la responsabilità prevalente e, comunque, concorsuale e solidale ai sensi dell'art. 2054 I e II comma c.c. del sig. Giovanni Battista Martire nella verificaione dell'incidente stradale del 24 febbraio 2002 con l'eventuale concorso del sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c.; 2) accertare e dichiarare la responsabilità del complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* per l'errore professionale posto in essere in danno del sig. e per le conseguenti lesioni personali e postumi permanenti provocate da tale errore con l'eventuale concorso del predetto ai sensi dell'art. 1227 c.c.; 3) gradatamente, accertare e dichiarare l'importo di C. 485.000,00 corrisposto al sig. dalla Axa Corporation Solutions esaustivo del danno dovutogli in forza della garanzia RCA prestata in favore della sig.ra Marina Barone e, per l'effetto, rigettare ogni ulteriore domanda spiegata dall'attore nei confronti della Axa Corporation Solutions perché infondata in fatto e in diritto; 4) in via ulteriormente gradata, limitare l'eventuale liquidazione di ulteriori somme a carico di detta società ed in favore dell'attore entro l'ambito della quota di responsabilità attribuita alla sig.ra Marina Barone per l'incidente stradale del 24 febbraio 2002, dei danni in concreto provati e da porsi in nesso di causalità con il predetto incidente stradale escludendo dal risarcimento le lesioni provocate dall'errore dell'ospedale chiamato in causa e deducendo l'importo di € 30.000,00 corrisposto nel mese di giugno 2003, di € 80.000,00 corrisposto in data 17/3/2005, di € 75.000,00 corrisposto in data 3/11/2006 e di € 300.000,00 corrisposto in data 17/11/2008 con gli interessi e la rivalutazione maturati su tali somme dalla data di ciascun pagamento; 5) rigettare, in ogni caso, la domanda di *mala gestio* avanzata dall'attore nonché quella ai sensi dell'art. 2900 c.c. perché inammissibili ed infondate e delimitare la condanna della Axa Corporation Solutions entro il limite del massimale di polizza applicando, se necessario, la riduzione proporzionale del massimale ai sensi dell'art. 27 l. 990/69; 6) rigettare le richieste risarcitorie avanzate dalla sig.ra in proprio e nella qualità perché inammissibili, infondate e non provate e, in via del tutto gradata, nell'ipotesi di loro riconoscimento, limitarne la liquidazione entro l'ambito della quota di responsabilità attribuita alla sig.ra Barone esclusivamente per le conseguenze direttamente riferibili all'incidente stradale del 24 febbraio 2002 e concretamente provate; 7) escludere il vincolo di solidarietà tra la Axa Corporation Solutions e l'ospedale chiamato in causa stante l'interruzione del nesso di causalità avuto riguardo alle due diverse e distinte responsabilità facenti capo a detti soggetti ovvero, in via del tutto gradata, accertare e dichiarare il diritto di regresso ai sensi dell'art. 2055 c.c. e/o manleva della Axa Corporation Solutions per le somme corrisposte o che dovesse essere tenuta a corrispondere all'attore ed eccedenti la quota di responsabilità attribuita al conducente del veicolo assicurato; 8) rigettare ogni altra domanda ed a qualsiasi titolo avanzata nei confronti dell'Axa Corporation Solutions in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto; B) relativamente alla domanda spiegata dai sigg.ri Ruggiero e Giovanni Battista Martire: 9) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. per radicale indeterminazione della domanda sotto il profilo del *quantum debentur*; 10) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità prevalente e, comunque, concorsuale e solidale ai sensi dell'art. 2054 I e II comma c.c. del sig.



Giovanni Battista Martire nella verificaione dell'incidente stradale del 24 febbraio 2002; 11) rigettare la domanda come spiegata dai sigg.ri Martire nei confronti della Axa Corporation Solutions perché infondata in fatto ed in diritto e, gradatamente, limitare l'eventuale liquidazione del risarcimento del danno a carico di detta società ed in loro favore entro l'ambito della quota di responsabilità attribuita alla sig.ra Marina Barone per l'incidente stradale del 24 febbraio 2002, dei danni in concreto provati e da porsi in nesso di causalità con il predetto incidente stradale e deducendo l'importo già corrisposto in favore del sig. Ruggiero Martire di € 1.800,00 gravato di interessi e rivalutazione; 12) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegare condannare i sigg.ri Ruggiero e Giovanni Battista Martire ai sensi e per gli effetti degli artt. 1916 e 2055 c.c. al rimborso in favore della Axa Corporation Solutions dell'indennizzo corrisposto per il danno materiale riportato dall'autovettura Fiat Brava tg BC 258 MT e per l'importo corrispondente al grado di responsabilità attribuito ai predetti, oltre interessi e rivalutazione; C) relativamente a tutte le domande risarcitorie; 13) delimitare, in ogni caso, la condanna della Axa Corporation Solutions entro il limite del massimale di polizza applicando, se necessario, ai sensi dell'art. 27 della l. 990/69, la riduzione proporzionale del massimale fra tutti gli aventi diritto al risarcimento a qualsiasi titolo; 14) in via istruttoria chiede disporsi informativa ai sensi dell'art. 213 c.p.c. presso l'INPS e l'INAIL ai fini della verifica della sussistenza di prestazioni economiche erogate dai predetti assicuratori sociali in favore del sig.

e Giovanni Battista Martire nonché l'acquisizione presso l'Agenzia delle entrate Roma 4 - Via Marcello Boglione 7/25 di copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dal sig. per gli anni 2005, 2006, 2007; 15) con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Q Per Lease Plan Italia: "...preso atto dell'ulteriore pagamento eseguito in favore del sig. dalla Axa Corporate Solutions oltre a quanto già versato in corso di causa ed in esecuzione dell'ordinanza di provvisionale...piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Roma, *contrariis reiectis*, così giudicare: A) relativamente alla domanda spiegata dal sig. ' con interventi della sig.ra

in proprio e nella qualità: 1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Lease Plan Italia spa; 2) gradatamente, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità prevalente e, comunque, concorsuale e solidale ai sensi dell'art. 2054 l e II comma c.c. del sig. Giovanni Battista Martire nella verificaione dell'incidente stradale del 24 febbraio 2002; 3) accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità del complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* per l'errore professionale posto in essere in danno del sig. e per le conseguenti lesioni personali e postumi permanenti provocate da tale errore; 4) rigettare la domanda come spiegata dall'attore nei confronti della Lease Plan Italia spa perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, limitare l'eventuale liquidazione del risarcimento del danno a carico di detta società ed in favore dell'attore entro l'ambito della quota di responsabilità attribuita alla sig.ra Marina Barone per l'incidente stradale del 24 febbraio 2002, dei danni in concreto provati e da porsi in nesso di causalità con il predetto incidente stradale escludendo dal risarcimento le lesioni provocate dall'errore dell'ospedale chiamato in causa e de-

ducendo l'importo di € 30.000,00 corrisposto nel mese di giugno 2003 gravato di interessi e rivalutazione nonché quello di € 80.000,00 corrisposto in data 17/3/2005, gravato di interessi e rivalutazione; 5) rigettare le richieste risarcitorie avanzate dalla sig.ra _____ in proprio e nella qualità perché inammissibili, infondate e non provate e, in via del tutto gradata, nell'ipotesi di loro riconoscimento, limitarne la liquidazione entro l'ambito della quota di responsabilità attribuita alla sig.ra Barone esclusivamente per le conseguenze direttamente riferibili all'incidente stradale del 24 febbraio 2002 e concretamente provate; 6) escludere il vincolo di solidarietà tra la Lease Plan Italia spa e l'ospedale chiamato in causa stante l'interruzione del nesso di causalità avuto riguardo alle due diverse e distinte responsabilità facenti capo a detti soggetti ovvero, in via del tutto gradata, accertare e dichiarare il diritto di regresso ai sensi dell'art. 2055 c.c. e/o manleva della Lease Plan Italia spa per le somme che dovesse essere tenuta a corrispondere all'attore ed eccedenti la quota di responsabilità attribuita al conducente del veicolo assicurato; 7) rigettare ogni altra domanda ed a qualsiasi titolo avanzata nei confronti della Lease Plan Italia spa in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;...9) con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Per Barone: "Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: a) accertare e dichiarare la colpa totale del conducente il motoveicolo Honda (sig. Martire Giovanni Battista) nella causazione del sinistro per cui è causa e così respingere la domanda dei signori Martire Ruggiero, Martire Giovanni Battista, _____ e quella dell'intervenuta sig.ra _____ (in proprio e per la figlia minore _____) avanzata contro la sig.ra Barone Marina; b) in via subordinata, accertare e dichiarare la colpa prevalente del conducente il motoveicolo Honda nella causazione del sinistro e così disporre a favore degli attori (signori Martire Ruggiero, Martire Giovanni Battista, _____) e dell'intervenuta sig.ra _____ (in proprio e per la figlia minore _____), il risarcimento del danno, in solido con gli altri responsabili, nella misura della quota di colpa a carico della sig.ra Barone Marina nonché nella misura dell'entità della prova da loro fornita in ordine alla quantificazione ed esistenza del danno stesso, eccedendone in ogni caso l'erosità e la mancanza di prova valida; sempre in via subordinata ... e) nel caso che venga accertata l'esistenza di colpa medica e cioè di colpa nell'esecuzione delle cure mediche a carico delle strutture mediche e ospedaliere che hanno provveduto alle cure del sig. _____, e, nel caso che ne vengano determinate l'entità e tipo, provvedere a ridurre l'eventuale percentuale di responsabilità e risarcimento a carico della sig.ra Barone Marina; f) in ogni caso, con vittoria delle spese, competenze, onorari, maggiorazione del 12,50% per spese generali, Cassa ed Iva di legge da distrarsi a favore dell'avv. Luigi Ferrante antistatario, salvo procedere alla loro compensazione totale o parziale in caso di accoglimento dei capi b) ed e)".

Per Assitalia: "Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*: dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della sig.ra Barone Marina e, per l'effetto, rigettare ogni domanda spiegata dalle controparti contro l'Assitalia quale ente assicuratore per la r.c.a. del veicolo condotto dal sig. Marti-



re Giovanni Battista e di proprietà del sig. Martire Ruggiero; in ogni caso, rigettare la condanna per *malu gestio* spiegata da parte attrice anche nei confronti dell'Assitalia, perché assolutamente inammissibile e perché infondata in fatto e diritto. In relazione alla domanda di manleva proposta dall'Azienda ospedaliera complesso S. Giovanni Addolorata, rigettare la stessa visto che il contratto di polizza n. 073-60-452792 opera in regime di *claims made* ed alla data del 19-11-2004, data della citazione dell'Azienda ospedaliera S. Giovanni Addolorata in causa, lo stesso non era più operante tra le parti. In relazione alla domanda proposta dalla Axa Corporate Solution nei confronti dell'Azienda ospedaliera complesso S. Giovanni Addolorata, voglia rigettarla perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA, CAP e 12,5% di rimborso forfetario ex art. 15 T.F."

Per l'Azienda ospedaliera San Giovanni - Addolorata: "1. in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda ospedaliera San Giovanni in quanto totalmente estranea ai fatti ad essa addebitati; 2. disporre l'estromissione dal presente giudizio ex art. 108 c.p.c. dell'Azienda ospedaliera San Giovanni in virtù della garanzia prestata dall'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia; 3. nel merito accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto ogni richiesta di risarcimento avanzata dalle parti attrici e intervenute nei confronti della Axa Corporate Solutions; 4. accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto ogni richiesta di risarcimento avanzata da Axa Corporate Solutions e/o dagli altri attori nei confronti dell'Azienda ospedaliera San Giovanni; 5. in via ancor più subordinata, respingere qualsiasi ipotesi di condanna solidale della chiamata in causa Azienda ospedaliera con le altre parti convenute in giudizio e solo nella denegata ipotesi di condanna solidale accertare il diritto di rivalsa ex art. 2055 c.c. della Azienda ospedaliera; 6. in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui l'Azienda ospedaliera dovesse risultare soccombente e/o condannata al pagamento di qualsivoglia somma di danaro, dichiarare che la stessa venga garantita, manlevata e tenuta indenne da qualsivoglia responsabilità, onere e/o addebito da parte del terzo chiamato in causa Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. in virtù di polizza n. 273/20/97185; con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio".

Per BTicino: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Roma, *contrariis reiectis*, così giudicare: 1) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della BTicino spa in quanto non è la locataria del veicolo Fiat Brava tg BC 258 MT di proprietà della Lease Plan Italia spa e, per l'effetto, disporre l'estromissione dal presente giudizio; 2) in via del tutto gradata, rigettare le domande spiegate nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto sull'*an* e sul *quantum debentur*; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Per Legrand: "...preso atto dell'ulteriore pagamento eseguito in favore del sig. _____ dalla Axa Corporate Solutions oltre a quanto già versato in corso di causa ed in esecuzione dell'ordinanza di provvisionale... piaccia all'Ecc.mo Tribunale civile di Roma, *contrariis reiectis*, così giudicare: A) relativamente alla domanda spiegata dal sig. _____ : con interventi della sig.ra _____.

in proprio e nella qualità: 1) verificata la regolarità della propria costituzione anche ai sensi dell'art. 105 c.p.c., accertare e dichiarare la responsabilità prevalente e, comunque, concorsuale e solidale ai sensi dell'art. 2054 I e II comma c.c. del sig. Giovanni Battista Martire nella verifica dell'incidente stradale del 24 febbraio 2002; 2) accertare e dichiarare la responsabilità del complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* per l'errore professionale posto in essere in danno del sig.

e per le conseguenti lesioni personali e postumi permanenti provocate da tale errore; 3) rigettare la domanda come spiegata dall'attore nei confronti della Legrand spa perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, limitare l'eventuale liquidazione del risarcimento del danno a carico di detta società ed in favore dell'attore entro l'ambito della quota di responsabilità attribuita alla sig.ra Marina Barone per l'incidente stradale del 24 febbraio 2002, dei danni in concreto provati e da porsi in nesso di causalità con il predetto incidente stradale escludendo dal risarcimento le lesioni provocate dall'errore dell'ospedale chiamato in causa e deducendo l'importo di € 30.000,00 corrisposto dalla Axa Corporate Solutions nel mese di giugno 2003 gravato di interessi e rivalutazione nonché quello di € 80.000,00 corrisposto in data 17/3/2005, gravato di interessi e rivalutazione; 4) rigettare le richieste risarcitorie avanzate dalla sig.ra

in proprio e nella qualità perché inammissibili, infondate e non provate e, in via del tutto gradata, nell'ipotesi di loro riconoscimento, limitarne la liquidazione entro l'ambito della quota di responsabilità attribuita alla sig.ra Barone esclusivamente per le conseguenze direttamente riferibili all'incidente stradale del 24 febbraio 2002 e concretamente provate; 5) escludere il vincolo di solidarietà tra la Legrand spa e l'ospedale chiamato in causa stante l'interruzione del nesso di causalità avuto riguardo alle due diverse e distinte responsabilità facenti capo a detti soggetti ovvero, in via del tutto gradata, accertare e dichiarare il diritto di regresso ai sensi dell'art. 2055 c.c. e/o manleva della Legrand spa per le somme che dovesse essere tenuta a corrispondere all'attore ed eccedenti la quota di responsabilità attribuita al conducente del veicolo assicurato; 6) rigettare ogni altra domanda ed a qualsiasi titolo avanzata nei confronti della Legrand spa in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto; B) relativamente alla domanda spiegata dai sigg.ri Ruggiero e Giovanni Battista Martire: 7) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. per radicale indeterminatezza della domanda sotto il profilo del *quantum debeatur*; 8) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità prevalente e, comunque, concorsuale e solidale ai sensi dell'art. 2054 I e II comma c.c. del sig. Giovanni Battista Martire nella verifica dell'incidente stradale del 24 febbraio 2002; 9) rigettare la domanda come spiegata dai sigg.ri Martire nei confronti della Legrand spa perché infondata in fatto ed in diritto ovvero, gradatamente, limitare l'eventuale liquidazione del risarcimento del danno entro l'ambito della quota di responsabilità attribuita alla sig.ra Marina Barone per l'incidente stradale del 24 febbraio 2002, dei danni in concreto provati e da porsi in nesso di causalità con il predetto incidente stradale e deducendo l'importo già corrisposto dalla Axa Corporate Solutions in favore del sig. Ruggiero Martire di € 1.800,00 gravato di interessi e rivalutazione;...11) con vittoria di spese, competenze ed onorari".



Per Cattolica Assicurazioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda proposta nei confronti dell'ospedale S. Giovanni - Addolorata e, conseguentemente, sollevare da ogni manleva la Società Cattolica di assicurazione, alla luce delle conclusioni esposte dal CTU incaricato dott. Carlo Blasucci. Con vittoria di spese, competenze, onorari oltre IVA e CAP".

Per "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa: accogliere la domanda spiegata dalla comparente; dichiarare l'esclusiva e/o concorrente e/o solidale responsabilità della sig.ra Barone Marina e del sig. Martire Ruggiero, e quella solidale, ex art. 2054, 3° comma, c.c. della s.p.a. Lease Plane Italia e/o della s.p.a. BTicino (quale società incorporante la s.p.a. Legrand Italiana) e/o del sig. Martire Giovanni Battista in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa; applicare, in caso di declaratoria di concorrente e/o solidale responsabilità della sig.ra Barone Marina e del sig. Martire Ruggiero, la normativa di cui all'art. 2055 c.c.; condannare, per l'effetto, la società Axa Corporate Solutions Assurance, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la sig.ra Barone Marina, la s.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il sig. Martire Ruggiero, il sig. Martire Giovanni Battista, o tra loro chi di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni tutti subiti, in proprio e nella qualità, quali quelli diretti e riflessi, patrimoniali, non patrimoniali, biologici, psichici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale, morale subiettivo, esistenziale, alla vita privata al rapporto familiare o parentale, punitivi ex art. 96 c.p.c. da responsabilità aggravata, per spese vive sostenute e da sostenersi in futuro, per spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale ecc. (in breve: nessuno escluso od eccezionato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia; il tutto indipendentemente dai presunti e non provati limiti dei massimali di polizza ed oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia sia perché le somme dovute alla minore a titolo di risarcimento danni sarebbero state obbligatoriamente reimpiegate, per ordine del giudice tutelare, in buoni postali fruttiferi, Bot o CCT con vincolo pupillare quanto meno fino al raggiungimento della sua maggiore età e sia per le qualità soggettive della istante che, quale abituale risparmiatrice, reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento; in via gradata, in caso di incapienza dei presunti e non provati limiti dei massimali di polizza, previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c., dichiarare la *mala gestio* della società Axa Corporate Solutions Assurance e della s.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia e, pertanto, estendere la loro condanna per tutte le somme eccedenti i presunti e non provati limiti dei massimali di polizza e, quindi, non solo per rivalutazione monetaria, danno da ritardo, ovvero lucro cessante, e spese di lite ma anche per tutto l'esubero ovvero, quanto meno, estendere la loro condanna anche oltre tali massimali, per: 1. rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dei presunti e non provati limiti dei massimali di polizza dall'evento, ovvero dalla data di scadenza dello *spatium deliberandi* di cui alla prima richiesta di risarcimento del danno, al soddisfo; 2. danno da ritardo, ov-





vero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi anno per anno dei presunti e non provati limiti dei massimali di polizza via via rivalutati dall'evento al soddisfo; 3. spese di lite come appresso richieste; con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio oltre IVA e CA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti difensori avv. Michele Liguori e avv. Maria Vecchio che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari da liquidare con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima, per assistenza di più parti e contro più parti, e spese generali, ex artt. 5, 4° comma e 14 D.M. 8/4/04 n. 127 e separatamente da quelle che verranno liquidate in favore dell'attore; solo in via del tutto gradata, e salvo gravame, in caso di liquidazione unitaria e cumulativa delle spese di lite in favore dell'attore e della istante, in proprio e nella qualità, va liquidato l'ulteriore maggiorazione di legge del 20% sui diritti ed onorari per assistenza plurima, per assistenza di più parti, ex artt. 5, 4° comma D.M. 8/4/04 n. 127".



Per Ruggiero e Giovanni Battista Martire: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa: a) accogliere la domanda attrice; b) dichiarare la esclusiva responsabilità della conducente della indicata Fiat Brava in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa; c) condannare, per l'effetto, le parti convenute tutte al risarcimento in favore degli istanti dei danni tutti subiti, quali patrimoniali, non patrimoniali, biologici, alla vita di relazione, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare per spese vive sostenute e da sostenersi in futuro, per spese al patrocinatore per l'attività stragiudiziale, ecc. (in breve: nessuno escluso od eccezionato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia; d) in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare le parti convenute tutte, o chi tra loro di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia; e) il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre al danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo l'istante un abituale risparmiatore, che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento; f) con vittoria di spese, competenze ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Antonio Racanicchi, che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con le maggiorazioni di legge per assistenza plurima e spese generali, ex artt. 5, 4° comma e 15 D.M. 5/10/94 n. 585".



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- GIUDIZIO R.G. N. 45021/04.

1.1.- Con distinti atti di citazione, tutti regolarmente notificati, il sig.

. citò dinanzi questo Tribunale Axa Corporation Solutions Assicurazioni



s.p.a., Lease Plan Italia s.p.a., la sig.ra Marina Barone, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. e i sig.ri Ruggiero e Giovanni Battista Luca (di seguito solo Giovanni Battista) Martire per sentirli condannare, in solido fra loro o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale occorsogli il giorno 24 febbraio 2002 alle ore 20,15. Dedusse l'attore che: viaggiava come trasportato, indossando il casco protettivo, sul motoveicolo Honda targato AC90826, di proprietà di Ruggiero Martire ed assicurato con Assitalia; il conducente Giovanni Battista Martire percorreva, ad elevata velocità e senza mantenere la propria destra, Via Casal Morena, strada ad unica carreggiata nel territorio del comune di Roma, a doppio senso di marcia; giunto all'altezza dell'area di sosta di fronte al numero civico 68, il motoveicolo entrò in collisione con l'autovettura Fiat Brava targata BC 258 MT, di proprietà della Lease Plan assicurata da Axa e condotta dalla Barone, che, proveniente dalla opposta direzione e nell'intento di svoltare a sinistra per raggiungere l'area di sosta, aveva occupato, in posizione obliqua rispetto all'asse stradale, la semicarreggiata di pertinenza del motoveicolo. Dal disastroso urto fra i due mezzi, l'attore aveva riportato gravissime lesioni personali (trauma cranio-facciale, trauma toracico, fratture costali multiple, trauma plurifratturativo della gamba sinistra, complicato da lesione dell'asse vascolare), cui erano seguiti postumi permanenti, stimati nel 75% dell'integrità psico-fisica, incidenti anche sulla sua capacità lavorativa specifica di tecnico informatico, tanto da essere rimasto disoccupato (dopo il sinistro, infatti, TFS - Tele Sistemi Ferroviari, ente al quale dal luglio 1999 prestava la sua opera di consulenza diretta, non gli aveva rinnovato il contratto di collaborazione); le conseguenze dell'incidente, inoltre, pregiudicavano pesantemente la sua vita familiare e di relazione. A fronte di tale gravissima situazione soltanto Axa gli aveva versato, il 22 gennaio 2003, la somma di € 30.000,00 a titolo di acconto.

L'attore, ritenendo la condotta delle società assicuratrici contraria ai fondamentali principi di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori, dichiarò altresì di agire, surrogandosi nei diritti degli assicurati ex art. 2900 c.c., per far accertare, in caso di eventuale incapienza dei massimali di polizza, la *mala gestio* di Axa e Assitalia, con conseguente loro condanna per tutte le somme eccedenti.

1.1.- Intervenne volontariamente nel giudizio la sig.ra _____, coniuge del _____ agendo in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore _____, per ottenere il risarcimento dei danni riflessi che entrambe avevano patito in conseguenza del sinistro.

1.2.- Axa si costituì sostenendo, per un verso, che la responsabilità del sinistro era da ascrivere esclusivamente o, quanto meno, prevalentemente all'imprudente condotta di guida del Martire; per altro verso rilevò che i postumi permanenti lamentati dall'attore erano conseguenza non solo dell'incidente, ma anche degli errori terapeutici commessi dai sanitari dell'ospedale "San Giovanni" di Roma, ove il _____ era stato curato. Quanto al primo aspetto, osservò che mentre la sig.ra Barone aveva osservato le regole di comportamento prescritte dal codice della strada per operare la svolta a sinistra (effettuata in corrispondenza della linea tratteggiata di mezzzeria, dopo aver accertato l'assenza di veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia ed azionato i dispositivi luminosi), non altrettanto poteva dirsi del Martire, che, percorrendo la strada ad elevata velocità e al centro della carreggiata, non si era avveduto dell'automobile già in fase di svolta. Quanto alla responsabilità del nosocomio dedusse che il _____ - sottoposto a coma farmacologico prolungato per procedere alla ricomposizione delle plurime fratture riportate - fu costretto ad una lunga immobilizzazione, che, in assenza di opportune manovre di mobilizzazione passiva, ebbe un ruolo determinante nella etiopatogenesi della calcificazione dei tessuti molli periarticolari delle grandi articolazioni degli arti superiori ed inferiori, causa dei postumi lamentati.

La convenuta contestò inoltre la mancata quantificazione del danno da parte dell'attore, la sussistenza della responsabilità solidale con l'ospedale "San Giovanni", la fondatezza delle domande inerenti la *mala gestio*. Chiese, infine, che l'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata" (nella cui struttura organizzativa rientrava l'ospedale "San Giovanni"), prontamente chiamata in causa, fosse condannata al risarcimento del danno patito dal _____ conseguente all'errore professionale dei medici suoi dipendenti.

Di contenuto equivalente, compresa la chiamata in causa dell'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata", furono le argomentazioni della Lease Plan, che, avendo concesso alla Legrand Italiana s.p.a. la disponibilità della vettura Fiat



Brava in virtù di un contratto di "noleggio di lungo periodo", eccetti il suo difetto di legittimazione passiva.

Spiegò quindi intervento volontario Legrand Italiana, sostenendo le medesime ragioni difensive di Axa, eccezion fatta per la chiamata in causa dell'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata".

La convenuta Marina Barone - rilevando che per il medesimo sinistro pendeva altro giudizio promosso dai sigg.ri Martire nei confronti suoi, della Legrand Italiana quale utilizzatore della vettura e della Axa quale assicuratore per la responsabilità civile - affermò la responsabilità esclusiva o, al più, prevalente della condotta di guida del Martire nella determinazione del sinistro. Egli, infatti, uscito da una curva percorse a velocità elevatissima, nonostante la ridotta visibilità e - secondo quanto da lui stesso affermato nell'altro giudizio - la densità abitativa della zona e la presenza di fermate dei mezzi pubblici e di attraversamenti pedonali, il breve tratto rettilineo di circa 100 metri che lo separava dal punto in cui la Fiat Brava stava svoltando; inoltre, non risultava essere in possesso della patente di categoria A, necessaria per condurre il potente motoveicolo alla guida del quale si trovava. Chiese, dunque, il rigetto della domanda.

1.3.- Ruggiero e Giovanni Battista Martire rimasero contumaci.

2
Tardivamente costituitasi, Assitalia - assicuratore del motoveicolo - respinse l'addebito di responsabilità al conducente del mezzo, ritenendo ascrivibile soltanto alla Barone la causazione del sinistro. Contestò altresì le domande di parte attrice riguardanti l'asserita *mala gestio*.

1.4.- L'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata", chiamata in causa da Axa e da Lease Plan, si costituì respingendo ogni addebito di responsabilità dei postumi lamentati dall'attore ai medici suoi dipendenti. Sostenne, in particolare, che: per tutto il periodo durante il quale fu ricoverato nella sua struttura, come risultava dalla documentazione sanitaria, il non presentava alcuna forma di anchilosi, né di limitazione funzionale dei cingoli articolari, né *deficit* motori degli arti superiori o inferiori; contrariamente alle affermazioni dei chiamanti, il paziente venne sottoposto a fisioterapia passiva; il 20 aprile 2002 il paziente, su sua espressa richiesta e contro il parere dei sanitari, fu dimesso dall'ospedale, per essere ricoverato presso la casa di cura "Aurelia Hospital". Affermando che i me-



2

dici suoi dipendenti avevano correttamente trattato il paziente - giunto in condizioni fisiche assai precarie - e che non era tenuta affatto a rispondere dell'operato dei sanitari di altre strutture, l'Azienda ospedaliera chiese il rigetto delle domande contro di essa proposte; in via subordinata chiese di essere manlevata da Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. e da Cattolica Assicurazioni s.p.a., con le quali aveva concluso distinti contratti di assicurazione per la responsabilità professionale dei suoi dipendenti.

Mentre Cattolica Assicurazioni, intervenendo volontariamente, dichiarò di essere pronta ad onorare il contratto di assicurazione, Assitalia - costituitasi all'esito di chiamata in giudizio - eccepì l'inefficacia del rapporto, perché relativo a periodo anteriore a quello in cui sarebbe insorta l'eventuale responsabilità dei medici dell'ospedale "San Giovanni"; nel merito, oppose inoltre il limite indennitario dei massimali di polizza e contestò la sussistenza della responsabilità dell'assicurata.

1.5.- Chiamata in giudizio dall'attore e dall'intervenuta , sul presupposto che avesse incorporato Legrand Italiana, BTicino s.p.a. si costituì deducendo il suo difetto di legittimazione passiva, essendo Legrand Italiana soggetto giuridico da essa completamente autonomo e distinto.

2.- GIUDIZIO R.G. N. 50094/04.

2.1.- Con atti di citazione regolarmente notificati i sigg.ri Ruggiero e Giovanni Battista Martire, rispettivamente proprietario e conducente del motociclo Honda, convennero la sig.ra Barone, Legrand Italiana e Axa per la condanna solidale al risarcimento dei danni patiti al veicolo e alla persona a seguito del sinistro *de quo*. Dedussero gli attori che mentre il conducente del motociclo procedeva all'interno della sua corsia di marcia, a velocità moderata stante la presenza - in quel tratto di strada, rettilineo e pianeggiante - di fermate di autobus e di attraversamenti pedonali, la Barone iniziò la manovra di svolta sulla sua sinistra, per raggiungere l'area di parcheggio antistante il civico 68, senza dare la dovuta precedenza al motociclo e tagliando diagonalmente la strada: nonostante la manovra d'emergenza posta in essere dal Martire, lo scontro fu inevitabile e coinvolse la moto nella parte anteriore e lungo la fiancata sinistra. Giovanni Battista Martire riportò lesioni personali, con esiti di natura permanente incidenti sulla sua integrità psico-fisica e inabilità temporanea ed anche il mezzo rimase danneggiato. Axa, no-



nonostante ripetute richieste, si limitò a versare la somma di € 1.800,00, senza indicazione dei criteri seguiti per la sua quantificazione, né dell'imputazione

2.2.- La Barone, rimarcata la diversa versione della dinamica del sinistro proposta dal , espose le stesse argomentazioni svolte nell'altro giudizio, al quale chiese la riunione.

Legrand Italiana e Axa si costituirono eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *quantum* della domanda; chiesero anch'esse la riunione dei due giudizi e nel merito ricostruirono l'incidente deducendo l'esclusiva o, almeno, prevalente responsabilità del conducente del motociclo, del quale misero in evidenza anche il contributo colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., rilevante ai fini della quantificazione del danno da lui lamentato; rimasero altresì che Axa, versando a favore del proprietario del mezzo, la somma di € 1.800,00 aveva soddisfatto ogni sua pretesa.

Axa, inoltre, propose domanda riconvenzionale contro gli attori per ottenere - attesa la responsabilità esclusiva o quanto meno prevalente di Giovanni Battista Martire - il rimborso, anche parziale, dell'importo di € 2.932,38 versato a Lease Plan, proprietaria della Fiat Brava, a titolo di indennizzo in esecuzione della polizza "kasko". Inoltre, chiamò in causa il . e la ai fini della riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati in caso di risarcimento superiore alle somme assicurate, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2.3.- I sig.ri e si costituirono chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e disconoscendo la conformità agli originali della documentazione prodotta, nonché l'autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni della controparte.

3.- L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E LE CONCLUSIONI DELLE PARTI.

Riuniti i due giudizi, con le memorie ex art. 183 c.p.c. le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni. Inoltre, l'Azienda ospedaliera ha contestato l'inefficacia del rapporto dedotta da Assitalia, rilevando che il fatto dal quale avrebbe avuto origine la asserita responsabilità professionale dei suoi dipendenti si era verificato nel periodo di vigenza del rinnovo della polizza assicurativa. Axa, a sua volta, ha contestato l'estrema genericità e dedotto, comunque, l'infondatezza del disconoscimento di documentazione, scritture e sottoscrizioni effettuato dal e dalla i; ha altresì evidenziato la carente quantificazione dei danni richie-

sti, in particolare per non avere il _____ e Giovanni Battista Martire specificato se, per il sinistro *de quo*, abbiano fruito di prestazioni di enti assicurativi e previdenziali.

La fase istruttoria è stata svolta con assunzione di copiosa documentazione e di prove orali, nonché con svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio medico-legali sulle persone del _____ e di Giovanni Battista Martire.

Nel corso del giudizio Axa ha versato all'attore, in parte spontaneamente e in parte in esecuzione dell'ordinanza del 6 ottobre 2006 emessa *ex art.* 24 l. 990/69, la complessiva somma di € 455.000,00. Anche Assitalia, in esecuzione dell'ordinanza di pagamento della provvisoria, ha versato all'attore la somma di € 75.000,00.

Infine, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- QUESTIONI PRELIMINARI.

Occorre innanzi tutto affrontare le questioni di carattere processuale.

1.1.- Va in primo luogo revocata la dichiarazione di contumacia di Assitalia, tardivamente costituitasi nel giudizio R.G. n. 45021.


1.2.- E' da considerare, poi, senz'altro ammissibile l'intervento autonomo spiegato dalla sig.ra _____, coniuge del _____, in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale sulla figlia minore : _____

Infatti, la _____ intende far valere nel giudizio introdotto dal marito un proprio diritto, relativo all'oggetto (risarcimento del danno) e dipendente dal titolo (responsabilità aquiliana da circolazione stradale) in esso dedotto. Ed è pacifico che ricorrono i presupposti per l'intervento di cui all'art. 105, primo comma, c.p.c. allorché nel giudizio instaurato da uno o da alcuni soltanto dei danneggiati intervengano altri danneggiati, realizzandosi così in via successiva quel litiscorsorio fra tutti che si sarebbe potuto realizzare già inizialmente, ai sensi dell'art. 103 c.p.c. (Cass. 31 maggio 2005, n. 11609; 21 luglio 2000, n. 9566).

1.3.- Vanno a questo punto esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, sollevate - con diverse argomentazioni - da Lease Plan e BTicino in rela-



zione alla loro qualificazione di soggetti proprietari o utilizzatori della autovettura Fiat Brava. Risulta dalla documentazione in atti che al momento del sinistro l'automobile, di proprietà della Lease Plan, in virtù di un contratto di "noleggio di lungo periodo" era nella esclusiva disponibilità della Legrand Italiana, che aveva provveduto a stipulare il contratto di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica con Axa. Occorre in proposito rilevare che il rapporto contrattuale fra le parti non è riconducibile, né assimilabile alla fattispecie del *leasing*, per cui è improprio il richiamo operato – sia pure per analogia – dalla Lease Plan alla disposizione dell'art. 91, comma 2, del codice della strada, secondo il quale *"ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, del codice civile"* (circa la riferibilità di tale disposizione solo al *leasing*, ma non ad altre forme di locazione e la conseguente responsabilità dell'utilizzatore del veicolo, anziché del concedente, cfr. Cass. 25 maggio 2004, n. 10034). Ne consegue che, in applicazione dell'art. 2054, terzo comma, c.c. responsabile dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo, in solido con il conducente, è il proprietario, che nella fattispecie è pacificamente Lease Plan, il quale correttamente è stato convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 23 l. 990/69.



Non risulta invece che BTicino avesse alcuna relazione con la vettura; né può considerarsi dimostrata l'allegazione dell'attore circa l'avvenuta fusione per incorporazione di Legrand Italiana in BTicino: a tanto si oppongono sia l'incompletezza e l'assoluta carenza di autenticità della visura camerale prodotta sia l'avvenuta costituzione e partecipazione al giudizio della Legrand Italiana quale autonomo soggetto di diritto, evenienza di certo non verificabile, alla stregua dell'art. 2504 bis, comma primo, c.c., che trasferisce alla società incorporante diritti, obblighi e rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, facenti capo alle società partecipanti alla fusione. Pertanto, l'eccezione va accolta.

1.4.- L'eccezione di nullità dell'atto di citazione promosso dai sigg.ri Martire, sollevata da Axa e Legrand Italiana per indeterminatezza della domanda sotto il profilo dell'omessa indicazione delle voci di danno richieste e quantificazione delle stesse, non è fondata e va respinta.

Infatti, ancorché non siano stati quantificati, i danni sono stati enunciati nelle loro componenti essenziali: il sig. Ruggiero Martire, proprietario del motociclo, chiede il risarcimento dei danni riportati dal mezzo, mentre il sig. Giovanni Battista Martire richiede il ristoro dei danni patiti alla sua persona.

1.5.- Deve infine ritenersi assolutamente inefficace sul piano processuale, e perciò improduttivo degli effetti indicati negli artt. 2712 c.c. e 215 c.p.c., il disconoscimento - operato dal _____ e dalla _____ - della conformità agli originali della documentazione, dell'autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni prodotte dalla Axa. L'eccezione, infatti, è per un verso connotata da assoluta genericità (i disconoscenti non hanno indicato a quali documenti, scritture e sottoscrizioni abbiano inteso esattamente riferirsi) e, per altro verso, di contenuto affatto irrilevante (ove i disconoscenti, richiamando tutta la documentazione, tutte le sottoscrizioni e tutte le scritture prodotte dalla controparte, abbiano invece voluto esprimere una mera contestazione di stile).

2.- DINAMICA E RESPONSABILITÀ DELL'INCIDENTE STRADALE.

Sulla base del rapporto per l'incidente stradale, redatto dai vigili urbani di Roma, delle fotografie ad esso allegate, delle dichiarazioni dei conducenti dei due veicoli coinvolti e degli agenti di polizia municipale intervenuti per i rilievi di istituto, è possibile ricostruire le modalità di svolgimento del sinistro nel seguente modo.

Alle ore 20,15 circa del 24 febbraio 2002 il sig. Giovanni Battista Martire, alla guida del motociclo Honda "Shadow" VT 750, targato AC90826, a bordo del quale era trasportato _____, percorreva il centro abitato di Roma in Via Casal Morena, proveniente da Via Tuscolana e diretto in Via Anagnina; uscito da una curva volgente a destra rispetto alla sua direzione di marcia, affrontò un rettilineo di circa 100 metri. Dall'opposta direzione di marcia proveniva l'autovettura Fiat Brava, targata BC 258 MT, condotta dalla sig.ra Marina Barone, che all'altezza del numero civico 68, in corrispondenza di un'area di parcheggio, compì una manovra di svolta a sinistra. Seguendo le rispettive traiettorie, i due mezzi si urtarono all'interno della corsia percorsa dal Martire, facendo collidere la parte anteriore sinistra dell'autovettura con quella anteriore e con la fiancata sinistra del motociclo.

Il fondo stradale era asfaltato e in buone condizioni di manutenzione; era in fun-



zione l'illuminazione pubblica e le condizioni atmosferiche erano buone. Il punto d'urto fra i due mezzi era compreso tra due fermate del servizio di trasporto pubblico urbano, contrapposte nelle due corsie a poche decine di metri di distanza, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, contraddistinto da area zebra.

Non essendo stati individuati testimoni oculari dell'incidente, né avendo i vigili urbani rinvenuto *in loco* elementi utili per dedurre le condotte di guida dei due conducenti (in particolare, tracce di frenata o di scarrocciamento sul manto stradale), i soli dati per valutare le responsabilità nella determinazione del sinistro sono costituiti dallo stato di quiete dei veicoli e dai danni riportati, come indicati nel rapporto dei vigili e documentati dalle fotografie allegate. L'autovettura si trovava all'interno della corsia di pertinenza del motociclo, obliqua rispetto all'asse stradale e direzionata verso l'ingresso dell'area di parcheggio del numero civico 68. A seguito dell'urto riportò la rottura completa del paraurti e del cofano anteriori, dei gruppi ottici anteriori, lo scoppio del pneumatico anteriore sinistro, la rottura del parafrangente anteriore sinistro e della calandra anteriore, oltre la perdita di liquidi. A sua volta il motociclo subì la rottura del motore, del manubrio, del faro e della forcella anteriori, della marmitta, della sella, del serbatoio, del carter, delle strumentazioni, dello specchietto sinistro, della pedalina, del poggiapiedi e del parafrangente posteriori, nonché abrasioni su tutta la parte laterale destra. Avendo avuto luogo lo scontro all'interno della corsia di pertinenza del Martire ed essendo localizzabile il punto d'urto fra i due mezzi nella parte anteriore sinistra dell'autovettura e in quella anteriore e laterale sinistra del motociclo, attesa anche l'ingente quantità ed entità dei danni riportata dai due veicoli, quale emerge dalle fotografie in atti, è ragionevole affermare che entrambi i conducenti non osservarono le regole di circolazione prescritte dal codice della strada, né quelle della comune prudenza.



Infatti, la Barone - per compiere la manovra di svolta a sinistra - avrebbe dovuto attenersi alle prescrizioni dell'art. 154, commi 1, 2 e 3, del codice della strada: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, distanza e direzione; b) segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione con gli indicatori luminosi di

2

direzione; c) accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata. Inoltre, poiché la sua traiettoria avrebbe inevitabilmente intersecato quella del veicolo antagonista, avrebbe dovuto osservare anche la prescrizione dell'art. 145, comma 2, del codice della strada e dare la precedenza al motociclo, proveniente dalla sua destra. Da ultimo, come regola di generale prudenza, considerato che aveva una visibilità di circa 100 metri (distanza alla quale la strada presentava una curva), la Barone avrebbe dovuto evitare di iniziare la svolta ove avesse avvistato un altro mezzo provenire in senso contrario: data la larghezza della corsia che stava attraversando (pari a 3,1 metri secondo le rilevazioni dei vigili urbani), anche qualora fosse ripartita da fermo la vettura aveva tutto il tempo di completare la manovra senza danno per alcuno se effettivamente non sopraggiungeva alcun altro veicolo a distanza inferiore ai 100 metri di visibilità libera.

La dinamica dell'incidente depone inequivocamente per l'inosservanza (o la non completa osservanza) di tali norme di comportamento.

Quanto al Martire, la gravità dei danni riportati non solo dai mezzi, ma soprattutto dalle persone coinvolte nell'incidente (v. diffusamente *infra*) non lascia spazio a dubbi in ordine al mancato rispetto delle norme del codice della strada riguardanti la velocità (art. 141, commi 1, 2 e 3, in particolare). La velocità di marcia del motociclo, infatti, si è rivelata affatto inadeguata alle circostanze di tempo (ora notturna) e di luogo (centro abitato, presenza di un attraversamento pedonale e di ben due fermate di mezzi pubblici ai lati della carreggiata, a brevissima distanza l'una di fronte all'altra, uscita da una curva e imbocco di un rettilineo) e comunque tale da non consentire l'arresto tempestivo del mezzo entro i limiti del suo campo visivo. Del resto, le dichiarazioni rese dai conducenti dei due veicoli antagonisti in sede di interrogatorio formale (il Martire non si sarebbe accorto della manovra dell'autovettura; la Barone non si sarebbe accorta del sopraggiungere del motociclo) depongono per l'elevata velocità della moto: diversamente, lo scontro non avrebbe avuto luogo o, comunque, non avrebbe avuto le devastanti conseguenze verificatesi.

Sul piano della comune prudenza va inoltre rilevato che il Martire aveva conseguito la patente di tipo A, che abilita alla conduzione di motocicli come quello in questione, da meno di due mesi (circostanza accertata mediante esibizione della



patente all'esito dell'interrogatorio formale, all'udienza del 28 novembre 2006). Essendo decisamente ancora inesperto, il Martire avrebbe dovuto, secondo un principio di comune buon senso, guidare il motociclo con la massima attenzione, sicuramente superiore a quella in concreto prestata.

Nonostante le considerazioni appena svolte inducano a ritenere responsabili del sinistro entrambi i conducenti, poiché non è possibile accertare compiutamente le rispettive condotte di guida (in particolare, se la Barone compì la manovra improvvisamente all'approssimarsi del motociclo e quale era la traiettoria di marcia di quest'ultimo all'interno della sua corsia) onde poter stabilire l'esatta sequenza causale dell'incidente e quindi graduare in concreto l'entità delle loro colpe, non resta che applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c. E' infatti noto che tale presunzione ricorre sia quando è incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia quando non è possibile individuare il comportamento specifico che ha causato il danno, cioè la sequenza causale del sinistro (Cass. 25 luglio 2008, n. 20439; 17 dicembre 2007, n. 26523; 9 gennaio 2007, n. 195). Peraltro, anche ove sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, la presunzione *ex art. 2054*, secondo comma, c.c. posta a carico anche dell'altro può ritenersi superata solo accertando in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. 16 maggio 2008, n. 12444): condizione che non ricorre nel caso di specie.



3.- IL TRATTAMENTO SANITARIO DEL PRESSO L'OSPEDALE "SAN GIOVANNI".

Sostengono Axa, Lease Plan e Legrand Italiana che le gravi conseguenze psicofisiche lamentate dal - che non è più in grado di mantenere una prolungata stazione eretta, può deambulare solo con l'aiuto di stampelle, è fortemente limitato nel movimento di tutti gli arti e non può compiere autonomamente gli atti ordinari della vita quotidiana - siano dovute non solo al sinistro stradale, ma anche alle cure improprie che gli furono praticate dai sanitari dell'ospedale "San Giovanni". Ciò in quanto il medico fiduciario incaricato dalla società assicuratrice di visitare l'attore (prof. Silvio Merli) ha espresso il parere che l'immobilizzazione prolungata durata circa un mese - soprattutto nel periodo di sedazione farmacologica, necessariamente imposta dalle condizioni del paziente dopo il primo intervento chirurgico d'urgenza per il trattamento della lesione vascolare all'arto

inferiore sinistro - ebbe "certamente un ruolo predominante nell'etiopatogenesi delle calcificazioni dei tessuti molli periarticolari delle grandi articolazioni degli arti superiori ed inferiori, specialmente se il paziente non è stato sufficientemente né correttamente mobilizzato passivamente con sedute di fisioterapia che avrebbero quanto meno potuto limitare le conseguenze della immobilizzazione da coma" (p. 7 della relazione del prof. Merli).

Per l'accertamento di tale profilo è stata svolta una consulenza medico-legale, seguita da chiarimenti alle osservazioni critiche mosse dal consulente di Axa. E' inoltre opportuno precisare che al consulente d'ufficio, dott. Carlo Blasucci, è stato posto anche uno specifico quesito riguardante l'eventuale incidenza del comportamento del [redacted] nella determinazione dei danni lamentati. Risulta infatti dalla cartella clinica del ricovero presso l'ospedale che l'attore, per libera scelta legata ai suoi convincimenti religiosi, rifiutò di sottoporsi ad emotrasfusioni, indispensabili per ulteriori interventi chirurgici necessari al trattamento delle sue precarie condizioni; risulta inoltre che egli volle essere dimesso in data 20 aprile 2002 contro il parere dei sanitari.

3.1.- Il consulente d'ufficio ha rilevato che il [redacted] è portatore di "esiti di trauma cranio-facciale con ferita lacerata al volto consistenti in cicatrice costituente danno fisionomico; esiti di trauma toracico con fratture costali multiple a destra e conseguente versamento pleurico bilaterale trattato con drenaggio ed in atto toracoalgie e dispnea agli sforzi; esiti di trauma arto inferiore sinistro con fratture del collo del femore, della diafisi femorale e della tibia e perone con conseguenti lesioni neuro-vascolari consistenti in grave deficit motorio dell'arto; successiva perforazione gastrica trattata chirurgicamente e grave anemia; calcificazioni polidistrettuali che hanno investito le articolazioni degli arti superiori ed inferiori". Dopo un periodo di inabilità temporanea di quindici mesi, le condizioni fisio-psichiche del [redacted] - che attualmente è soggetto al "semblocco articolare dei quattro arti", condizione che gli "impone una assistenza sub-continua da parte di terzi" ed è "quasi del tutto incapace di espletare lavoro proficuo" - si sono stabilizzate, con postumi permanenti pari al 70%.

Ritiene il dott. Blasucci che "tutte le menomazioni primarie e le conseguenze delle stesse sono necessariamente riconducibili al sinistro stradale", mentre i trattamenti terapeutici somministrati all'attore sono stati "praticati secondo scienza e coscienza" e



"non hanno maggiorato i danni" riportati dal _____ nell'incidente; non è dunque ravvisabile alcuna responsabilità professionale dei sanitari dell'ospedale "San Giovanni", che hanno rispettato "i protocolli previsti", anche in considerazione del fatto che "le gravi lesioni riportate dal periziando imponevano una soluzione chirurgica di elevata preparazione tecnica vista la difficoltà di risoluzione degli specifici problemi".

In particolare, il consulente d'ufficio spiega che la para-osteo-artropatia neurogena (artropatia ossificante o calcio-ossificante) che affligge l'attore, e che è la causa predominante dell'enorme invalidità residua riscontrata, è una patologia osservabile nelle lesioni midollari cervicali o dorsali, nelle lesioni cerebrali, nelle lesioni nervose periferiche, nei traumi articolari cui fa seguito una mobilitazione passiva; questa patologia si instaura precocemente (mesi e talvolta anche settimane dalla lesione causale) e la sua etiopatogenesi è sconosciuta, anche se vengono in particolare considerazione la decalcificazione delle epifisi articolari, disfunzioni circolatorie degli arti paralizzati, traumi o microtraumi articolari e para-articolari. Non esiste una vera e propria terapia preventiva, ma solo un trattamento adiuvante per prevenire la formazione di osso ectopico, basato su farmaci (antinfiammatori non steroidei o difosfonati) e trattamenti strumentali (radiazioni ionizzanti a basso dosaggio); si tratta, comunque, di terapie ancora allo stadio sperimentale. Pertanto, secondo il consulente d'ufficio, le calcio-ossificazioni prodottesi nell'attore non potevano essere affatto prevenute; l'attività fisioterapia - praticata comunque sul paziente a partire dal 13 marzo 2002, come risulta dalla cartella clinica - non avrebbe avuto esiti risolutivi, poiché "una kinesi-terapia passiva a volte è concausa di calcio-ossificazioni". In ogni caso, conclude sul punto il dott. Blasucci, "i blocchi articolari ... sono dovuti ... alla ineluttabilità della patologia ossificante che ha investito il periziando (dovuta anche ad una predisposizione genetica ad anomalare)".

Infine, il consulente d'ufficio esclude che il rifiuto del paziente di sottoporsi a trasfusioni di sangue e agli interventi chirurgici proposti (intervento ortopedico di riduzione chirurgica della frattura del femore ed intervento di ricostruzione dell'area di esposizione ossea del terzo mediale della tibia) abbia inciso negativamente sull'esito del trattamento praticatogli ed esclude altresì che ne abbia comunque ridotto l'efficacia.



3.2.- Tali conclusioni sono state oggetto di critica da parte del dott. Pierfranco Aleandri, consulente tecnico di Axa.

Questi sostiene che nell'operato dei sanitari dell'ospedale "San Giovanni" siano riscontrabili *"complessive inadeguatezze assistenziali"* per fronteggiare *"una possibile complicanza nota quale la calcificazione eterotopica"*, che ricorre soprattutto in *"pazienti con traumi cranici e/o stati di coma e/o ventilazione assistita e/o immobilità"* (stato comatoso, ventilazione assistita e immobilità erano condizioni nella quali versava il [redacted] per quasi l'intero ricovero presso la struttura chiamata in causa). In particolare, richiamando specifica bibliografia medica il dott. Aleandri, pur riconoscendo che è ignota l'etiopatogenesi della malattia, ritiene che la terapia farmacologica e riabilitativa di un paziente politraumatizzato e ricoverato in terapia intensiva sia certamente utile per prevenire i danni da immobilizzazione, fra cui le para-osteopatie: diversi autori, infatti, concordano sulla necessità di una frequente mobilizzazione passiva graduale, senza mai arrivare alla soglia del dolore, e sul frequente allineamento posturale (almeno ogni tre ore) del paziente, nonché sulla somministrazione di adeguati presidi farmacologici. A sostegno delle sue argomentazioni, il consulente di parte fa inoltre notare che il [redacted] che non aveva riportato alcun trauma agli arti superiori, è tuttavia stato colpito da para-osteopatia anche alle spalle e ai gomiti.

Anche la valutazione della condotta del paziente è stata criticata dal dott. Aleandri, perché la condizione di anemia - derivante dal rifiuto delle trasfusioni di sangue - è importante *"per un aspetto non rilevato dal CTU, ossia che le alterazioni di ossigenazione con il protrarsi di una ventilazione artificiale possono contribuire al determinismo delle calcificazioni eterotopiche"*.

Alle osservazioni del consulente di parte il dott. Blasucci ha replicato deducendo che: i) la terapia fisiatrice venne praticata nei modi e nei tempi debiti; ii) la tesi della mobilizzazione passiva precoce del paziente non è unanimemente condivisa, poiché molti la ritengono invece causa o concausa di formazioni di calcificazioni para-osteo articolari; iii) l'esecuzione di particolari fisioterapie (il più delle volte non praticabile su pazienti politraumatizzati perché altamente sensibili al dolore) e la somministrazione di farmaci non danno risultati né certi, né attendibili, come dimostra la pratica ospedaliera; iv) le para-osteo-artropatie non sono



direttamente conseguenti a traumi diretti sulle articolazioni; v) il rifiuto delle trasfusioni di sangue per motivi religiosi è fatto di per sé non censurabile.

3.3.- Le conclusioni del consulente d'ufficio - opportunamente rettificati o consolidati alcuni passaggi logici delle argomentazioni sulle quali si basano - sono senz'altro condivisibili e possono essere poste a fondamento della decisione.

Innanzitutto va rilevato che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, si ignora l'etiopatogenesi delle para-osteo-artropatie: su tale punto il consulente d'ufficio e quello di parte concordano pienamente.

In secondo luogo, non esiste oggi e non esisteva all'epoca dei fatti (febbraio-marzo 2002) un protocollo terapeutico per il loro trattamento univocamente, o quanto meno in prevalenza, riconosciuto dalla comunità medica. A questo proposito, infatti, non può mancare di rilevarsi come parte della bibliografia citata dal dott. Alcandri è successiva ai fatti di causa e, comunque, anche attualmente non mancano dubbi sulla reale efficacia dei trattamenti proposti, in particolare della fisioterapia precoce. Il consulente d'ufficio evidenzia, infatti, che in una non irrilevante percentuale (16%) dei traumatizzati cranici nei quali si possono verificare queste neoformazioni ossee, pur somministrando farmaci e particolari fisioterapie, si formano comunque ossificazioni para-articolari e porta a conforto della sua affermazione la quotidiana realtà di note strutture sanitarie specialistiche romane; inoltre, rileva che la fisioterapia precoce, non sempre praticabile, neppure in forma passiva, a causa delle condizioni del paziente, può essere essa stessa fattore che favorisce l'insorgere di calcificazioni ossee. Alla prima argomentazione il consulente di parte ha replicato ponendo l'interrogativo retorico se *"tutto quanto in discussione, seppur a successo condizionato, sia stato nello specifico perseguito"*; alla seconda non ha replicato affatto. Dunque lo stesso consulente di parte per un verso ammette che la terapia proposta è caratterizzata da *"successo condizionato"*, così spostando la questione dal piano del nesso causale a quello della colpa; per altro verso nulla obietta circa i dubbi sulla effettiva utilità della fisioterapia precoce. Concludendo su questo punto, e tenendo conto della circostanza che nei loro scritti conclusivi Axa, Lease Plan e Legrand Italiana hanno riproposto le osservazioni del loro consulente senza aggiungere altro, pare che la fondatezza del ragionamento del consulente d'ufficio non venga meno.



In terzo luogo, è opportuno rilevare che la tesi sostenuta dal consulente di parte trae origine dalle considerazioni del prof. Merli (fiduciario dell'Axa, che sottopose a visita il _____), il quale aveva affermato che la prolungata immobilizzazione del paziente aveva avuto di certo un ruolo predominante nell'etiopatogenesi delle calcificazioni dei tessuti molli periarticolari "specialmente se il paziente non è stato sufficientemente né correttamente mobilizzato passivamente". Il prof. Merli ipotizza dunque che la fisioterapia praticata dai sanitari dell'ospedale "San Giovanni", risultante dalla cartella clinica, possa essere stata insufficiente o non correttamente eseguita. Tale ipotesi non è stata però in alcun modo verificata e le conclusioni che il consulente di parte ne trae circa la responsabilità dei sanitari riposa sul solo fatto che il _____ risulta essere portatore di para-osteo-artropatie alle articolazioni degli arti superiori ed inferiori.

Da ultimo, con riguardo al rifiuto alle trasfusioni, non è pertinente la valutazione del consulente d'ufficio (libera scelta del paziente), ma neppure coglie nel segno l'obiezione del consulente di parte (possibile incidenza di tale rifiuto nella determinazione delle calcificazioni). Infatti, è fuori discussione il diritto di ciascuno di non essere sottoposto a trattamento sanitario che non sia obbligatorio per legge (art. 32, secondo comma, Cost.); si tratta, invece, di stabilire con certezza o con alto grado di probabilità se il trattamento sanitario rifiutato dal _____ abbia causato o concorso a causare le para-osteo-artropatie riscontrate. In questo senso, il dott. Aleandri si limita ad enunciare una mera possibilità ["*le alterazioni di ossigenazione con il protrarsi di una ventilazione artificiale (durante il coma farmacologico: n.d.e.) possono contribuire al determinismo delle calcificazioni eterotopiche*"], del tutto insufficiente a determinare la responsabilità dei sanitari. Il consulente d'ufficio, dal canto suo, sia pure in termini apodittici, esclude che il rifiuto alle trasfusioni e ai trattamenti chirurgici proposti abbia "*inciso negativamente sull'esito del trattamento sanitario praticatogli e ... menomato l'efficacia*".

34.- Ciò posto, deve escludersi qualsiasi responsabilità dei sanitari dell'ospedale "San Giovanni" riguardo ai danni psico-fisici lamentati dal _____, tanto a livello di nesso causale, quanto a livello di colpa.

Sul piano del rapporto causale fra l'omesso o non corretto trattamento terapeutico e i postumi permanenti riscontrati, è noto il consolidato indirizzo interpretati-



vo secondo cui la regola probatoria che disciplina il relativo procedimento logico-giuridico è quella della "preponderanza dell'evidenza o <del più probabile che non>"; cioè a dire la probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi. E' dunque configurabile un nesso causale tra il comportamento del sanitario e il pregiudizio subito dal paziente, qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cioè secondo la probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 11 gennaio 2008, nn. 584, 582, 581 e 576) - si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omisiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 23 settembre 2004, n. 19133; 4 marzo 2004, n. 4400).

Nel caso di specie, come si è visto, ciò non può essere affermato in relazione alla pratica della fisioterapia precoce e del trattamento farmacologico. Né possono essere esclusi contemporanei elementi alternativi, posto che la stessa etiopatogenesi della malattia è incerta e vari sono i fattori ipotizzati.

Quanto al profilo soggettivo, l'art. 2236 c.c. limita la responsabilità del professionista sanitario al dolo o alla colpa grave nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità atiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza (v., da ultimo, Cass. 19 aprile 2006, n. 9085; 5 luglio 2004, n. 12273; 20 aprile 2004, n. 7494). Sono considerate ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà i casi che trascendono la preparazione media o non sono stati ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare (cfr., in termini, recentemente Cass. 29 luglio 2004, n. 14488, punto 11.3 della motivazione, e 10 maggio 2000, n. 5945). Nel caso *de quo*, è stata rimarcata dal consulente d'ufficio, e non smentita da quello di parte, la circostanza che non vi è univocità o almeno prevalenza di opinioni sulla terapia con cui trattare le para-osteo-artropatie: solo "diversi autori", per usare il linguaggio del dott. Aleandri, all'epoca dei fatti erano del parere che fosse necessaria una frequente mobilizzazione passiva

del paziente immobilizzato. Sicché - esclusi dolo e colpa grave, peraltro neppure adombrati - nell'operato dei sanitari dell'ospedale "San Giovanni" non può affermarsi sussistere alcun profilo di colpa.

3.5.- In conclusione, la domanda proposta da Axa, Lease Plan e Legrand Italiana nei confronti dell'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata" va respinta, con conseguente rigetto della domanda di accertamento negativo del vincolo di solidarietà fra le medesime parti processuali, che reciprocamente le une hanno formulato contro l'altra. Resta inoltre assorbita dalla statuizione di rigetto della domanda principale quella, proposta in via gradata, di accertamento del diritto di regresso *ex art. 2055 c.c.*, del pari reciprocamente formulata.

3.6.- Anche le domande di garanzia assicurativa impropria proposte dall'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata" nei confronti di Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. e di Società Cattolica di Assicurazione s.p.a. e le relative eccezioni difensive restano assorbite dal rigetto della domanda principale formulata Axa, Lease Plan e Legrand Italiana contro l'Azienda ospedaliera.

4.- LA RESPONSABILITÀ DEI DANNI PATITI DAL

La responsabilità dei danni riportati dall'attore va ascritta, in
 solido fra loro, ai soggetti che provocarono il sinistro stradale e a quelli che, per disposizione di legge, sono obbligati a risponderne. Pertanto, sono obbligati al risarcimento dei danni: i) i convenuti Marina Barone e Giovanni Battista Martire in qualità di conducenti dei veicoli e direttamente responsabili dello scontro; ii) Lease Plan Italia s.p.a. e Ruggiero Martire quali proprietari consenzienti alla circolazione dei veicoli e perciò responsabili ai sensi dell'art. 2054, terzo comma c.c.; iii) Axa e Assitalia quali assicuratori dei veicoli e perciò obbligati al risarcimento dei danni derivanti dalla loro circolazione ai sensi dell'art. 18 l. 990/69. Non può, invece, essere dichiarata la responsabilità di Legrand Italiana, soggetto utilizzatore della Fiat Brava, in quanto il non ha esteso la domanda risarcitoria
 nei suoi confronti, ma ha erroneamente chiamato in causa BTicino s.p.a., che è stata ritenuta priva di legittimazione passiva.

Deve a questo punto essere precisato che i sei convenuti vanno dichiarati responsabili di tutti i danni patiti dall'attore, compresi quelli consistenti nella riduzione delle articolazioni degli arti e della funzione deambulatoria non direttamente di-



pendente dalla frattura della gamba sinistra. Infatti, il nesso causale fra condotta ed evento è notoriamente regolato dai seguenti principi (cfr., da ultimo, Cass. 10 ottobre 2008, n. 25028): a) un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria della *condicio sine qua non*); b) all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono, ad una valutazione *ex ante*, del tutto inverosimili (criterio della causalità adeguata); c) se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi efficienza causale ad ognuna di esse (principio dell'equivalenza delle cause), ma l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, se questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (principio della causalità efficiente).

Con riguardo alla fattispecie in esame, la patologia invalidante che ha colpito le articolazioni del _____ e ne compromette la funzionalità, nonché contribuisce ad impedirne la deambulazione autonoma, non costituisce evento del tutto inverosimile all'interno della serie causale attivata con l'incidente. Invero, come rilevato già dal prof. Merli e poi ribadito dal consulente d'ufficio e da quello di parte, la para-osteo-artropatia articolare del _____ è diretta conseguenza della sua immobilizzazione, a sua volta resa necessaria dalle condizioni in cui egli versava dopo il primo intervento chirurgico d'urgenza per il trattamento della lesione vascolare riportata all'arto inferiore sinistro.



Inoltre, il nesso causale fra il sinistro e tutti i postumi invalidanti rilevati sull'attore avrebbe potuto essere interrotto soltanto dall'accertata responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il _____. Tuttavia, come ampiamente esposto al § 3, tale responsabilità non può essere affermata.

5.- I DANNI RISARCIBILI.

I danni riportati da _____ sono stati stimati dal consulente d'ufficio nella perdita del 70% dell'integrità psico-fisica, stabilizzata dopo 15 mesi di inabilità temporanea totale; inoltre la menomazione residua rende l'attore "quasi del tutto incapace di espletare lavoro proficuo". Mentre la quantificazione dei postumi permanenti e dell'inabilità temporanea è sostanzialmente condivisa da tutte le

parti processuali (l'affermazione del dott. Aleandri, secondo il quale la condizione attuale del paziente era già consolidata dopo sei mesi dall'evento, non è neppure richiamata da Axa e dalle altre parti che hanno assunto la medesima linea difensiva), costituisce oggetto di contestazione l'incidenza dell'invalidità permanente sull'attività lavorativa. Sostengono, infatti, le società di assicurazione che il [] che svolge lavoro di natura intellettuale (tecnico informatico), avrebbe comunque conservato una residua capacità lavorativa specifica; al più, i postumi permanenti avrebbero incidenza sulla cenestesi lavorativa, rendendo lo svolgimento del lavoro più usurante di quanto sarebbe in condizioni di piena integrità psico-fisica.

Non sembra possibile condividere tale argomentazione. È fuori discussione la circostanza che l'attore non abbia attualmente l'autonomia personale necessaria allo svolgimento degli atti della vita quotidiana (afferma il consulente d'ufficio che "il semiblocco dei quattro arti impone una assistenza sub-continua da parte di terzi"); è altresì certo che l'attività lavorativa ripresa fra il 2005 e il 2006 fu interrotta anche perché egli non era in grado di assicurare la necessaria presenza sul posto di lavoro, nonostante la riduzione dell'orario da otto a sei ore giornaliere, e si affaticava nello svolgimento delle sue mansioni (concorde in tal senso la deposizione dei testi Passerini, Sicola e Tartaglione, che ebbero modo di constatare personalmente la circostanza). Non vi sono, di contro, elementi di fatto dai quali dedurre con certezza che il [] sia in grado di svolgere attività lavorativa conforme alle sue caratteristiche professionali. Non si tratta, infatti, soltanto di conservare "la manualità per agire su una tastiera" (come riduttivamente osserva il dott. Aleandri), abilità che il [] sembra avere mantenuto, ma occorre considerare anche la presenza continua sul posto di lavoro, il mantenimento protratto nel tempo di determinate posture (soprattutto quella seduta), gli inevitabili spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e l'abitazione. Proprio l'estrema difficoltà che l'attore incontra nel compimento di questi indispensabili comportamenti (è opportuno rimarcare il suo stato di soggetto che necessita di assistenza sub-continua da parte di terzi), nell'ottica di una valutazione complessiva delle attività direttamente e indirettamente riconducibili allo svolgimento delle mansioni lavorative, rende assolutamente corretto il giudizio espresso dal consulente



d'ufficio e porta a respingere l'argomentazione che i postumi permanenti abbiano incidenza soltanto sulla cenestesi lavorativa. Inoltre, le gravi limitazioni nelle attività motorie che il [] ha riportato escludono che egli abbia una residua capacità lavorativa generica.

Va a questo punto precisato che l'attività istruttoria svolta è sufficiente alla decisione anche del profilo quantitativo della domanda risarcitoria proposta dall'attore, sicché non v'è alcuna ragione di accogliere le istanze istruttorie formulate da Axa in sede di precisazione delle conclusioni (disporsi informativa ai sensi dell'art. 213 c.p.c. presso l'INPS e l'INAIL per verificare l'erogazione di prestazioni economiche di tali assicuratori sociali in favore del [], nonché per acquisire dall'Agenzia delle entrate copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dall'attore per gli anni 2005, 2006, 2007). Si osserva infatti che non possono chiedersi informazioni alla P.A. né con intento puramente esplorativo (nessun elemento è stato fornito circa l'erogazione di prestazioni assicurative e previdenziali), né con riguardo a circostanze non contestate (qual è lo svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte del [] negli anni 2005 e 2006, per cui di quelle annualità non si terrà conto ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante: cfr. § 5.2).



Individuati i danni risarcibili, si passa alla loro quantificazione. Al riguardo, non può prescindersi dai principi espressi da Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972, che ha ribadito il criterio di fondo per cui il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale, onde vanno ristorati solo i pregiudizi riconducibili in queste due sfere, senza ricorrere ad alcuna ulteriore categoria concettuale.

5.1.- Circa il danno non patrimoniale - inteso nell'ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, risarcibile nei soli casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.) se allegato e provato - fra i principi enunciati dalle sezioni unite nella sentenza appena ricordata sono rilevanti in questa sede i seguenti: a) se il fatto illecito è astrattamente riconducibile a fattispecie di reato (art. 185 c.p.), è risarcibile il danno non patrimoniale, patito dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati, consistente nella sofferenza morale, non necessariamente transeunte, cagionata dal reato, la cui intensità e durata nel tempo assumono rilevanza ai soli fini della

quantificazione del risarcimento; b) fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale è ammessa solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione: innanzi tutto, quindi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), cioè del cd. danno biologico, nel quale sono compresi l'alterazione fisica di tipo estetico ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica; c) nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato e vengano in considerazione sia la sofferenza morale da esso indotta nella persona offesa sia il pregiudizio psico-fisico, onde evitare duplicazioni di risarcimento, qualora si avvalga delle note tabelle il giudice dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nel caso in esame, poiché il fatto illecito ha determinato un pregiudizio fisico e configura astrattamente il reato di lesioni personali colpose gravi, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale deve tenersi conto sia della lesione alla salute sia delle sofferenze morali effettivamente patite dal danneggiato.

A questo riguardo, quanto alla prima voce si fa applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno biologico - che commisurano il risarcimento all'età del danneggiato (39 anni) e alla gravità dei postumi permanenti (70%) - nonché della diaria giornaliera dell'inabilità temporanea (€ 40,72), criteri entrambi in uso presso questo Tribunale. Tali valori, riferiti all'anno 2008 (gli ultimi attualmente disponibili), vengono aggiornati in base agli indici Istat di aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

Quanto alla sofferenza morale, può ragionevolmente presumersi che essa è di elevata intensità. Depongono in tal senso: la giovane età del danneggiato al momento del fatto e la conseguente presumibile lunga durata nel tempo delle conseguenze dannose del sinistro; l'entità assai rilevante dei postumi permanenti, che fanno del un soggetto macroleso; la loro incidenza su tutte le attività, compresa quella lavorativa, nelle quali si esplica la persona umana; la consapevolezza di dover dipendere, per il compimento di atti quotidiani, dalle cure di un'altra persona. La valutazione di tutti questi aspetti comporta un adeguato ri-



storio della voce di danno in esame, che - come sostiene l'attore - non può essere di certo meramente simbolica, ma neppure può trasformarsi in una graziosa e-largizione. Se è vero, come si legge negli scritti conclusivi di parte attrice, che nessuna norma dispone che la quantificazione del cd. danno morale (ora: sofferenza morale) deve corrispondere ad una frazione del danno biologico, è altrettanto vero che nessuna norma prevede che debba essere almeno pari, o addirittura superiore ad esso. Nell'ottica di una necessaria valutazione personalizzata, volta al ristoro del danno nella sua interezza, appare allora corretto procedere ad un'opportuna maggiorazione del valore del punto percentuale delle tabelle del danno biologico. Nella fattispecie, in relazione a tutti gli aspetti specifici innanzi menzionati, si stima congruo aumentare quel valore nella misura del 50%.

Alla stregua di tutti i criteri esposti, il danno non patrimoniale di

viene pertanto equitativamente liquidato in complessivi € 850.000,00.

5.2.- Per quanto attiene al danno patrimoniale viene innanzi tutto in considerazione il lucro cessante da redditi lavorativi non conseguiti.

E' noto che per la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa il giudice deve accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), nonché verificare se e in quale misura nel danneggiato persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio lavoro o ad altri confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali: solo nell'ipotesi in cui, in forza di tali elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e quindi del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. 18 settembre 2007, n. 19357; 8 agosto 2007, n. 17397; 23 gennaio 2006, n. 1230; 18 aprile 2003, n. 6291; 27 luglio 2001, n. 10289). Peraltro, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (che non producono danno patrimoniale, ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa; naturalmente potrà sempre essere dimostrato il contrario e cioè che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico,



non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale (Cass. 25 gennaio 2008, n. 1690; 7 novembre 2005, n. 21497; 3 maggio 1999, n. 4385).

Nel caso di specie è circostanza pacifica che il _____ svolgeva attività di lavoratore autonomo, in qualità di sistemista informatico; risulta documentalmente provato che all'epoca del sinistro egli aveva un contratto di lavoro autonomo con Tele Sistemi Ferroviari s.p.a.. Come già rilevato al § 5, il consulente d'ufficio ha adeguatamente accertato la perdita della capacità di lavoro specifica dell'attore, mentre è da escludersi una residua capacità di svolgere il suo lavoro o altri consoni alle sue capacità professionali e alle sue attitudini. L'entità dei postumi permanenti, poi, lascia fondatamente presumere che anche la capacità di guadagno sia stata perduta. Non costituisce prova contraria a tale presunzione la deposizione dei testi Sicola e Tartaglione, i quali - lungi dall'aver affermato, come sostengono Axa e Assitalia in particolare, che l'attività di lavoro ripresa dal _____

nel 2005-2006 con Tele Sistemi Ferroviari si interruppe per una ristrutturazione aziendale - hanno invece riferito di non sapere se la causa dell'interruzione sia effettivamente da ascrivere a scelte imprenditoriali della società committente (riduzione delle attività di consulenza esterna) oppure alle precarie condizioni fisiche dell'attore, che non gli consentivano di assicurare la sua presenza sul posto di lavoro, ancorché l'orario fosse stato ridotto rispetto al periodo antecedente al sinistro.

E' possibile, pertanto, concludere che il danno da perdita della capacità di guadagno può essere risarcito.

Riguardo i criteri da seguire nella sua liquidazione è stato affermato che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, ai fini del calcolo del danno patrimoniale da diminuita capacità lavorativa del lavoratore autonomo, il reddito da attività professionale dichiarato dal danneggiato ai fini dell'I.R.P.E.F., da prendere a base del calcolo, è quello risultante dalla differenza tra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale - analiticamente specificati o se per legge consentito, forfettariamente conteggiati - senza che l'importo risultante da tale differenza possa essere ulteriormente decurtato non solo dell'ammontare



delle ritenute d'imposta, ma anche degli oneri che siano deducibili solo dal reddito complessivo e non dalla determinazione delle singole voci di reddito (Cass. 9 luglio 2008, n. 18855; 9 novembre 2006, n. 23917). L'attore ha prodotto le dichiarazioni dei redditi degli anni 2000 e 2001, oltre ad una proposta di lavoro, formulata da Tele Sistemi Ferroviari per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2002: non essendo state prodotte le dichiarazioni di almeno un triennio, non può seguirsi Cass. n. 18855 del 2008, che stabilisce doversi prendere a riferimento il più alto reddito dichiarato nel triennio; pertanto, la base di calcolo può essere ragionevolmente individuata nella media dei redditi dichiarati, pari a £. 59.971.500 annue, equivalenti a € 30.972,69.

Nel conteggio del danno emergente conseguente alla perdita della capacità lavorativa va tenuto conto, inoltre, dei seguenti fattori: numero degli anni di lavoro fino al raggiungimento del trattamento di quiescenza (con esclusione degli anni 2005 e 2006, durante i quali l'attore prestò attività lavorativa retribuita); presumibile trattamento pensionistico in relazione ai redditi di lavoro percepiti e alla relativa contribuzione previdenziale; aspettativa di vita; attualizzazione delle somme che sarebbero state percepite nel corso degli anni successivi al sinistro. Si perviene così alla somma di € 800.000,00.

Q

Nel danno patrimoniale va poi conteggiato l'importo delle spese mediche e assistenziali: sia quelle sostenute dopo il sinistro, sia quelle che verranno affrontate in futuro. Come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, infatti, se per un verso l'attore " *si dovrà sottoporre a costanti cicli di fisiochinesiterapia per lunghissimi periodi di tempo*" che sono a carico del servizio sanitari nazionale, per altro verso necessita di " *assistenza sub-continua da parte di terzi*", che comporterà un sicuro esborso. Quanto alle spese già affrontate, opportunamente documentate, la somma da riconoscere ammonta a € 18.255,91, che, rivalutata all'attualità secondo i noti indici Istat, è pari a € 20.371,77. A questo proposito è utile rimarcare che nella copiosa documentazione prodotta dall'attore si trovano numerosissime ricevute, fatture e bollettini di pagamento, che non sono riferibili, neppure indirettamente, alle spese per cure mediche e assistenza (ad es. bollette riguardanti le utenze del gas, dell'energia elettrica o del servizio telefonico; versamenti del canone di locazio-



141 112 521 12

ne; finanziamenti per l'acquisto di un'autovettura; pagamenti di tasse scolastiche e via dicendo): di tali documenti, ovviamente, non si tiene alcun conto.

Per quanto riguarda, inoltre, le spese future va immediatamente rilevato che il rilevantisimo importo richiesto dall'attore (oltre 1,6 milioni di euro) è assolutamente incongruo e fondato su stime del tutto ipotetiche, così che non può essere ritenuto neppure una base di partenza per la liquidazione. Considerati, invece, un importo annuo di € 7.000,00, l'arco temporale nel quale le spese verranno sostenute (determinato sulla cd. aspettativa di vita), il presumibile aggravio che nel corso del tempo esse subiranno in relazione all'avanzare dell'età e la loro attualizzazione, si stima corretto liquidare l'importo di € 150.000,00.

A titolo di danno patrimoniale viene dunque liquidata la somma di € 970.371,77.

5.3.- Dall'importo totale del danno - patrimoniale e non patrimoniale - così liquidato, pari a € 1.820.371,77 deve essere detratto quanto già corrisposto da Axa (€ 30.000,00 corrisposti nel mese di giugno 2003; € 80.000,00 corrisposti il 17 marzo 2005; € 75.000,00 corrisposti in data 3 novembre 2006; € 300.000,00 corrisposti il 17 novembre 2008) e da Assitalia (€ 75.000,00 corrisposti in data 27 dicembre 2006), accettato dall'attore in acconto del suo maggior credito. Previa rivalutazione, secondo i noti indici ISTAT di incremento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, la somma da portare in detrazione ammonta a € 580.438,50. Pertanto, risultano ancora dovuti al . . . € 1.239.933,27.

5.4.- Su tale somma sono altresì dovuti gli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio indicato da Cass. sez. un. 17 febbraio 1995, n. 1712, quale ristoro da lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno alla data dell'evento (2002). In assenza di prova di un uso maggiormente remunerativo del denaro, avuto riguardo al rendimento medio dei titoli del debito pubblico italiano con scadenza inferiore a dodici mesi per il periodo di indisponibilità (Cass. sez. un. 16 luglio 2008, n. 19499), pari al 3,01%, a questo titolo si liquida la somma di € 253.566,73.

In conclusione, all'attore . . . spetta il risarcimento complessivo di € 1.494.500,00, oltre interessi al saggio legale dell'art. 1284 c.c. dalla presente sentenza al saldo. Al versamento di tale importo sono solidalmente tenuti i convenu-

ti Axa, Lease Plan, Barone, Assitalia, Ruggiero e Giovanni Battista Martire, nelle rispettive qualità indicate al § 4.

6.- LA DOMANDA RISARCITORIA DELLA

La sig.ra _____ intervenuta per agire in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale sulla figlia minore _____ chiede il risarcimento dei danni che entrambe, rispettivamente coniuge e figlia conviventi dell'attore _____ hanno subito in conseguenza del sinistro occorso al loro congiunto.

L'intervenuta, tuttavia, non ha dimostrato né danni patrimoniali, né danni non patrimoniali biologici; i soli danni, non patrimoniali, che possono costituire oggetto di una pronuncia di accoglimento della domanda sono dunque quelli da sofferenza morale e da compromissione del rapporto parentale. Infatti, la costante giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno morale (ora sofferenza morale non transeunte) ai prossimi congiunti in caso di morte o di lesioni gravissime della vittima primaria (cfr., *ex pluribus*, Cass. 28 novembre 2008, nn. 28423, 28407; 3 aprile 2008, n. 8546, che, in materia di fatto illecito costituente reato, hanno ribadito l'insegnamento di Cass. sez. un. 1° luglio 2002, n. 9556; il medesimo principio è stato affermato in materia di responsabilità contrattuale, da ultimo, da Cass. 13 gennaio 2009, n. 469). La più recente giurisprudenza inoltre ammette che, al di fuori delle ipotesi di danno non patrimoniale direttamente previste dalla legge, è risarcibile il danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, fra i quali indica espressamente i diritti inviolabili della famiglia nel caso di morte o di procurata grave invalidità di un congiunto (artt. 2, 29 e 30 Cost.), con l'avvertenza che il risarcimento deve ristorare il pregiudizio, ma non oltre, per cui determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita di rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato (Cass. sez. un. n. 26972 del 2008).

Il danno da sofferenza morale e quello da lesione del rapporto parentale non è in *re ipsa*, ma può essere dimostrato anche attraverso la prova presuntiva, sempre

ché il danneggiato abbia allegato elementi di fatto che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. Nel caso di specie, è dimostrato documentalmente che

sono, rispettivamente, moglie e figlia conviventi di e tanto è sufficiente a far ritenere dimostrato il danno non patrimoniale lamentato. Infatti, è del tutto ragionevole presumere che - attesi la gravità indiscussa dei postumi permanenti, il legame affettivo fra la vittima e i suoi familiari, reso ancor più intenso dalla relazione di convivenza, la necessità del loro congiunto di cure e assistenza continue - la pienezza e la fruibilità del rapporto familiare, nonché la serenità interiore di ciascuna delle due donne, siano stati seriamente pregiudicati.

Per la liquidazione del danno, che come anticipato deve essere unitaria onde evitare non consentite duplicazioni delle poste risarcitorie, dovrà inevitabilmente seguirsi il criterio equitativo. Tenendo nella dovuta considerazione il grado di parentela e di coniugio fra la vittima del sinistro e le danneggiate, l'età del

(39 anni) e quella della moglie (36 anni) e della figlia (15 anni) al momento dell'evento lesivo, la relazione accertata di convivenza e la composizione del nucleo familiare (che non annovera altri componenti), appare congruo alla specificità del caso in esame liquidare la somma di € 150.000,00 per la somma di € 160.000,00 per . Su tali somme - come già illustrato al § 5.4 - sono altresì dovuti gli interessi compensativi, rispettivamente liquidati in € 30.500,00 ed € 32.600,00.

In conclusione, alla sig.ra spetta la somma di € 180.500,00 e alla giovane quella di € 192.600,00, oltre interessi al saggio legale dell'art. 1284 c.c. dalla presente sentenza al saldo per entrambe. Al versamento di tali importi sono solidalmente tenuti i convenuti Axa, Lease Plan, Barone, Assitalia, Ruggiero e Giovanni Battista Martire, nelle rispettive qualità indicate al § 4.

7.- LE DOMANDE RISARCITORIE DI GIOVANNI BATTISTA E RUGGIERO MARTIRE.

I sig.ri Giovanni Battista Martire e Ruggiero Martire chiedono il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro, rispettivamente alla persona e al motociclo. In merito alla dinamica dell'incidente valgono le considerazioni svolte al § 2: pertanto, in forza della presunzione stabilita dall'art. 2054, secondo comma, c.c.,



la responsabilità dello stesso va ascritta nella misura del 50% a ciascuno dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti.

Sulla liquidazione dei danni si osserva quanto segue.

7.1.- Per effetto del violento scontro fra i due mezzi, Giovanni Battista Martire riportò la frattura della mano destra, l'amputazione traumatica parziale del secondo dito del piede sinistro e plurime fratture dello stesso arto. Il consulente d'ufficio ha ritenuto che gli esiti di tali lesioni personali (consistenti in "*frattura scomposta del I metacarpo e modesto deficit articolare a carico del I dito; frattura parcellare del I cuneiforme e dello scafoide del piede sinistro, con amputazione parziale del secondo dito; perdita di sostanza della capsula della I metatarso falangea e degli estensori del I dito trattati chirurgicamente; frattura del I raggio del piede sinistro con reliquati algo funzionali*") comportano postumi permanenti pari al 14% dell'integrità psico-fisica, non incidenti nella sulla capacità lavorativa, né sulla cenestesi lavorativa; inoltre, per effetto delle lesioni, il Martire si trovò in condizione di inabilità temporanea assoluta per sessanta giorni e di inabilità temporanea relativa al 50% per ulteriori sessanta giorni. Tali conclusioni, che nessuna delle parti ha fatto oggetto di contestazione, possono essere assunte a fondamento della decisione, essendo logicamente corrette e del tutto congrue alle risultanze documentali acquisite.

In applicazione dei medesimi principi di diritto già enunciati con riguardo alla liquidazione del danno in favore di _____, *mutatis mutandis* per l'intero danno non patrimoniale subito da Giovanni Battista Martire (ventiduenne all'epoca del fatto), tenendo conto che la sofferenza morale è senz'altro contenuta in modesti limiti attesa la ridotta, seppur apprezzabile, entità delle lesioni e la scarsa incidenza che esse possono avere nelle relazioni interpersonali del danneggiato, si ritiene di maggiorare il punto percentuale delle tabelle del danno biologico in uso presso il Tribunale di Roma nella misura del 10% per procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione. La quantificazione del danno è perciò pari a € 32.776,55. A titolo di lucro cessante per la mancata disponibilità della somma liquidata dal fatto all'attualità si liquida l'ulteriore importo di € 6.723,45.

Tenuto conto della riduzione al 50% imposta dalla presunzione di concorso di colpa, la misura del risarcimento spettante a Giovanni Battista Martire è pari a €

Q



19.750,00, oltre interessi al saggio legale dell'art. 1284 c.c. dalla presente sentenza al saldo. Obbligati al risarcimento, in concorso fra loro, sono tutti i soggetti convenuti dal Martire: la sig.ra Barone, quale conducente del veicolo antagonista; Legrand, quale soggetto che ne aveva la disponibilità; Axa, quale assicuratore per la responsabilità civile.

7.2.- Quanto ai danni lamentati dal proprietario del motociclo, Ruggiero Martire, risulta dimostrato che il veicolo riportò seri danni (descritti nel rapporto dei vigili urbani e visibili nelle fotografie ad esso allegate), che lo stesso attore ha quantificato in € 5.899,20, mediante la produzione di un preventivo di spesa del 10 settembre 2002. Risulta peraltro, che Axa, dichiarandosi "disponibile a definire le richieste risarcitorie del sig. Ruggiero Martire" (v. nota dello Studio Rolla del 23 dicembre 2002), gli corrispose l'importo di € 1.800,00 con assegno circolare del 4 febbraio 2003 (prodotto dall'attore).

In difetto di ulteriori elementi di valutazione e, soprattutto, in mancanza di contestazioni del preventivo di spesa, i danni riportati dal motociclo possono essere quantificati nell'importo documentato nel preventivo medesimo. Ridotta al 50%, per effetto del concorso di colpa del conducente del motociclo, la quantificazione dei danni e adeguata ai valori odierni la somma risultante, detratto l'importo già versato, anch'esso rivalutato, Ruggiero Martire risulta tuttora creditore della somma di € 1.332,76, cui va aggiunto l'importo di € 267,24 a ristoro del lucro cessante per la mancata disponibilità della somma liquidata dal fatto all'attualità.

In conclusione, i convenuti Barone, Legrand e Axa - nelle già indicate qualità - sono obbligati a versare a Ruggiero Martire, a saldo del risarcimento dei danni riportati dal suo motociclo, la somma di € 1.600,00, oltre interessi al saggio legale dell'art. 1284 c.c. dalla presente sentenza al saldo.

8.- LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI AXA CONTRO I MARTIRE.

Axa ha proposto domanda riconvenzionale per la condanna degli attori Ruggiero e Giovanni Battista Martire, ai sensi degli artt. 1916 e 2055 c.c., alla restituzione dell'importo di € 2.932,38 versato quale indennizzo, in esecuzione della cd. polizza kasko, alla Lease Plan Italia s.p.a., proprietaria della Fiat Brava, per i danni subiti dal veicolo.

La domanda merita accoglimento per quanto di ragione.



Risulta dimostrato dalla produzione documentale in atti che fra Axa e Lease Plan era stato stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica di numerosi veicoli, fra i quali la Fiat Brava coinvolta nel sinistro *de quo*; il contratto era valido per il periodo 1° gennaio 2002 - 1° gennaio 2003 e prevedeva la cd. garanzia kasko, per l'indennizzo dei danni riportati dallo stesso veicolo assicurato. Risulta altresì che in data 11 settembre 2002 Axa corrispose a Lease Plan l'indennizzo per i danni subiti dalla Fiat Brava, determinato - sulla scorta della stima del suo perito fiduciario e previa detrazione dello scoperto contrattuale - nella somma di € 2.932,38. Risulta infine che Axa chiese il rimborso dell'indennizzo ad Assitalia, assicuratore del motociclo condotto da Giovanni Battista Martire, nell'ottobre 2002 e nel gennaio 2003, senza ottenere alcuna risposta.

Con il pagamento dell'indennizzo Axa si è surrogata *ex art.* 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, per cui è certo il diritto dell'assicuratore di agire contro questi ultimi per il rimborso dell'indennizzo, ovviamente nella misura corrispondente al diritto dell'assicurato. La domanda riconvenzionale proposta contro i sigg.ri Martire - volta appunto ad ottenere questo rimborso - non è stata affatto contestata.

Q
Ciò posto, poiché è stata ritenuta applicabile la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, Axa ha diritto di ottenere il rimborso soltanto del 50% dell'indennizzo versato. La somma - trattandosi di credito di valuta - dovrà essere maggiorata, in applicazione dei criteri stabiliti da Cass. sez. un. n. 14499 del 2008, dei soli interessi al saggio legale e dell'eventuale differenza fra questi ultimi e il tasso medio del rendimento dei titoli del debito pubblico con scadenza inferiore a dodici mesi. L'importo complessivamente dovuto dagli attori Ruggiero e Giovanni Battista Martire è dunque pari a € 1.800,00, oltre interessi al saggio legale dell'art. 1284 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.



9.- LE ULTERIORI DOMANDE PROPOSTE DAGLI ATTORI DI ENTRAMBI I GIUDIZI.

Il e la - quest'ultima in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà parentale sulla figlia - hanno proposto due ulteriori domande, richiedendo: a) in via gradata, in caso di incapacienza dei limiti dei mas-

simali delle polizze assicurative e previa surroga nei diritti degli assicurati, ex art. 2900 c.c., dichiarare la *mala gestio* delle società Axa e Assitalia e, pertanto, estendere la loro condanna per tutte le somme eccedenti i massimali di polizza; b) la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei "*danni punitivi ex art. 96 c.p.c. da responsabilità aggravata*". Anche Ruggiero e Giovanni Battista Martire hanno chiesto la condanna per cd. lite temeraria dei loro convenuti.

Nessuna delle domande merita accoglimento.

9.1.- Quanto all'azione di *mala gestio*, la sua proposizione condizionata all'incapienza dei massimali delle polizze assicurative, impone di verificarne l'ammissibilità prima ancora del profilo attinente la legittimazione ad esercitarla in via surrogatoria. Axa ha tempestivamente eccepito il massimale della polizza assicurativa stipulata con Legrand e prodotto il relativo documento, da cui si evince che il limite dell'indennizzo è di £. 5.000.000.000, pari a € 2.582.284,50, evidentemente capiente rispetto a tutti gli importi liquidati, che - comprese le somme già volontariamente corrisposte - ammontano a complessivi € 2.391.079,00. Assitalia, invece, non ha neppure eccepito il massimale della sua polizza.

Pertanto, difetta il presupposto al quale l'azione era subordinata.

A questo proposito è opportuno prendere in considerazione la richiesta, formulata da Axa attesa la pluralità di danneggiati, di operare la proporzionale riduzione degli indennizzi fra tutti gli aventi diritto in caso di liquidazione in misura superiore al massimale di polizza, ai sensi dell'art. 27 l. 990/69. Anche tale richiesta, rilevata la capienza del massimale, va disattesa.

9.2.- Per quanto attiene alla domanda di risarcimento dei danni per cd. lite temeraria (art. 96 c.p.c.), pur sussistendo il presupposto della soccombenza, non ricorre quello dell'aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Invero, tutti i convenuti - e le società assicuratrici in particolare - hanno esercitato il loro diritto di difesa, volto, fra l'altro, all'accertamento del soggetto responsabile dei danni dei quali è stato chiesto il ristoro, presupposto necessario (in particolare in relazione alla dedotta responsabilità dell'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata") per la quantificazione del risarcimento al quale ognuno sarebbe stata tenuto.



10.- LE SPESE PROCESSUALI.

Ad eccezione del rapporto fra l'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata" e i suoi assicuratori Assitalia e Cattolica Assicurazione, parti fra le quali possono essere compensate in ragione dell'assorbimento della domanda di garanzia nel rigetto di quella principale, le spese processuali, comprensive di quelle anticipate per l'espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Per quanto riguarda, in particolare, le posizioni di

..., Ruggiero Martire e Giovanni Battista Martire, esse sono liquidate con l'aumento del 20% degli onorari previsto dall'art. 5, comma 4, D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei rispettivi difensori avv. Michele Liguori, Maria Vecchio e Antonio Racanicchi, che se ne sono dichiarati antistatari.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede:

- a) dichiara ammissibile l'intervento promosso da
- b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di BTicino s.p.a. in relazione alle domande proposte nei suoi confronti da ... e
- c) condanna Axa Corporate Solutions s.p.a., Lease Plan Italia s.p.a., Marina Barone, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., Ruggiero Martire e Giovanni Battista Martire, in solido fra loro, a risarcire i danni indicati in motivazione, liquidati in € 1.494.500,00 a favore di ..., € 180.500,00 a favore di ... ed € 192.600,00 a favore di ..., rappresentata dalla madre ..., oltre interessi al saggio legale dalla presente sentenza al saldo per ciascuno degli aventi diritto;
- d) condanna Axa Corporate Solutions s.p.a., Legrand Italiana s.p.a. e Marina Barone, in solido fra loro, a risarcire i danni indicati in motivazione, liquidati in € 19.750,00 in favore di Giovanni Battista Martire e in € 1.600,00 in favore di Ruggiero Martire, oltre interessi al saggio legale dalla presente sentenza al saldo per ciascuno degli aventi diritto;

Handwritten mark



- e) condanna Giovanni Battista Martire e Ruggiero Martire, in solido fra loro, a rimborsare ad Axa Corporate Solutions s.p.a. la somma di € 1.800,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- f) respinge le domande di condanna dell'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata" proposte da Axa Corporate Solutions s.p.a., Lease Plan Italia s.p.a. e Legrand Italiana s.p.a.;
- g) dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dall'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata" nei confronti di Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. e Società Cattolica di Assicurazioni s.p.a.;
- h) respinge ogni altra domanda delle parti;
- i) condanna _____ e _____ a rifondere a BTicino s.p.a. le spese processuali, liquidate in € 50,00 per esborsi, € 1.500,00 per diritti di avvocato ed € 6.000,00 per onorari giudiziali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- j) condanna Axa Corporate Solutions s.p.a., Lease Plan Italia s.p.a., Marina Barone, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., Ruggiero Martire e Giovanni Battista Martire, in solido fra loro, a rifondere a _____ e a _____ le spese processuali, per entrambi liquidate in € 4.000,00 per esborsi (di cui € 3.600,00 per spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio), € 10.000,00 per diritti di avvocato ed € 84.000,00 per onorari giudiziali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Michele Liguori e Maria Vecchio, antistatari;
- k) condanna Axa Corporate Solutions s.p.a., Legrand Italiana s.p.a. e Marina Barone, in solido fra loro, a rifondere a Ruggiero Martire e a Giovanni Battista Martire le spese processuali, per entrambi liquidate in € 1.200,00 per esborsi (di cui € 840,00 per spese di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio), € 1.894,00 per diritti di avvocato ed € 3.500,00 per onorari giudiziali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Racanicchi, antistatario;
- l) condanna Axa Corporate Solutions s.p.a., Lease Plan Italia s.p.a. e Legrand Italiana s.p.a., in solido fra loro, a rifondere all'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata" le spese processuali, liquidate in € 50,00 per esborsi, €



2.500,00 per diritti di avvocato ed € 13.000,00 per onorari giudiziali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

m) dichiara interamente compensate le spese processuali tra l'Azienda ospedaliera "San Giovanni - Addolorata", Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. e Società Cattolica di Assicurazioni s.p.a..

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2009.

Il Giudice
(dott. Francesco Oddi)




IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio Lal



Depositato in Cancelleria
Roma, il 27 MAG. 2009



IL CANCELLIERE C2
Dott. Antonio Lal



DIRITTI DI COPIA PERCEPITI
€ 35,40

SENTENZA 11670/09

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE CIVILE - AUTENTICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CASO DI RICORSO PER ERRORI DI SCRIZIONE

A RICHIESTA DELL'AVV. LIGORI

ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 10 DOTT. 25-24-1988 N. 131

Roma, il 30 GIU. 2009



IL CANCELLIERE
Dott.essa Maria Padella

